
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Allegato n° 2

Data: 27/10/2014



COMUNE DI
FLAIBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 15 - GENERALE

L.R.5/2007 e s.m.i.

NORME DI ATTUAZIONE

•
•
appc udine
ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
•
•
marcello rolo
albo sez. A/a - numero 310
architetto
•
•

Dott. Arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. 0432 508188 Fax 0432 1485867
E-mail rollo_marcello@libero.it

INDICE

CAPO PRIMO	4
<u>GENERALITA'</u>	
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).....	4
CAPO SECONDO	5
<u>INDICI URBANISTICI</u>	
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	5
CAPO TERZO	6
<u>ELEMENTI DI GESTIONE</u>	
ART. 3 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE.....	6
ART. 4 – EDIFICABILITA'.....	6
ART. 5 – NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.....	6
CAPO QUARTO	7
<u>DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI</u>	
ART. 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	7
ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	7
CAPO QUINTO	8
<u>ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA</u>	
ART. 8 – DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE.....	8
ART. 9.1– ZONA OMOGENEA A1.....	10
ART. 9.2– AMBITO DI CENTRO STORICO.....	12
ART. 10.1–ZONA OMOGENEA B1.....	19
ART. 10.2–ZONA OMOGENEA B2.....	21
ART. 11– ZONA OMOGENEA C.....	23
ART. 12– ZONA OMOGENEA VP.....	25
ART. 13.1–ZONA OMOGENEA S1.....	26
ART. 13.2–ZONA OMOGENEA S2.....	30
ART. 14– ZONA OMOGENEA D2.....	32
ART. 15– ZONA OMOGENEA D3.....	37
ART. 16– ZONA OMOGENEA D4.....	39
ART. 17– ZONA OMOGENEA H3.....	41
ART. 18.1–ZONA OMOGENEA E5.1.....	43
ART. 18.2–ZONA OMOGENEA E5.2.....	46
ART. 18.3–ZONA OMOGENEA E6.....	47
ART. 19– ZONA A.R.I.A. n.8/B.....	49
ART. 20– AMBITO INTERESSE AMBIENTALE e S.I.C.....	54
ART. 21– NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA.....	55
ART. 22– PRATI STABILI.....	57
CAPO SESTO	58
<u>PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI</u>	
ART. 23 – ABACO DELLE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI.....	58
CAPO SETTIMO	61
<u>VARIE</u>	
ART. 24 – INFRASTRUTTURE	61
ART. 25 – LIMITI DI RISPETTO	62
ART. 26 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI.....	64
ART. 27 – RECINZIONI E ACCESSI CARRAI	65
ART. 28 – DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA	66
ART. 29 – ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA	67
ART. 30 – DEROGHE	67
ART. 31 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.....	68

ALLEGATI

SCHEDE TABELLE A.S.S.	80
Allegato Art. 23 – ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI.....	87

CAPO PRIMO
GENERALITÀ

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE (P.R.G.C.)

Il territorio del Comune di Flaibano è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).
Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

CAPO SECONDO **INDICI URBANISTICI**

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti norme, le definizioni utilizzate sono quelle di cui all'Art.3 della L.R.19/2009 e s.m.i., con l'esclusione di quella relativa all'altezza per la quale vale quanto segue:

- l) altezza dell'edificio (H):** la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede, e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.
Non sono consentiti riporti di terreno a modifica del piano naturale di spiccatto della costruzione.

Inoltre:

distanza dalle strade (D.S.) e dai corsi d'acqua (D.A.)

E' la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) del perimetro dell'edificio che concorre al calcolo della superficie coperta dai confini di proprietà, dalle strade e dai corsi d'acqua.

distacco tra i fabbricati (D.E.)

E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte.

superficie fondiaria (S.F.)

La superficie fondiaria interessa un'area a destinazione omogenea da attuarsi con intervento diretto, successivo o meno ad intervento pianificatorio preventivo.

E'costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici, comprensiva del verde attrezzato e dei parcheggi a servizio delle abitazioni.

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.

La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).

superficie territoriale (S.T.)

La superficie territoriale interessa le aree la cui attuazione è subordinata ad intervento pianificatorio preventivo.

Comprende le aree edificabili di una stessa zona omogenea prevista dallo strumento urbanistico vigente, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore alla rete principale della viabilità.

Vanno altresì escluse ai fini del computo della ST le aree in essa comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da più di tre anni.

La superficie territoriale si esprime in ettari (ha).

indice di fabbricabilità fondiaria (IF)

Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S.F.) di cui al precedente punto d.

L'indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).

indice di fabbricabilità territoriale (IT)

Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni ettaro (Ha) di superficie territoriale (S.T.) di cui al precedente punto e.

L'indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha).

superficie di vendita (S.V.)

Come definita dalle normative di settore.

CAPO TERZO

ELEMENTI DI GESTIONE

ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

3.1 - Piani attuativi comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata

Secondo le finalità, essi assorbono quelli relativi ai:

- Piani particolareggiati e i piani di lottizzazione
- Piani per l'edilizia economica e popolare ex Lege 167/62
- Piani per insediamenti produttivi ex Lege 865/71
- Piani di recupero ex L.R. 18/86

3.2 - Intervento diretto che consiste in:

- 3.2.1 Segnalazione certificata di inizio attività
- 3.2.2 Permesso di costruire
- 3.2.3 Accertamento di conformità urbanistica

ART. 4 - EDIFICABILITÀ

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

ART. 5 - NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Nelle zone residenziali è vietato, di norma, l'insediamento di tutte le industrie insalubri di I e II classe, ex Art.216 del T.U.LL.SS.

Nelle zone in cui sono ammesse, le industrie devono essere collocate:

- ad una distanza superiore a 150m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria, per la I classe;
- ad una distanza superiore a 50m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria, per la II classe.

Qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'Art.216 del T.U.LL.SS. e previo parere conforme dell'A.S.S., attività comprese nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere definite non in contrasto con eventuali destinazioni residenziali presenti nel contesto, sia per tipologie che per dimensioni.

CAPO QUARTO**DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI****ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE****6.1 Le opere di urbanizzazione primaria sono:**

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c) nuclei elementari di verde;
- d) rete di fognatura;
- e) rete idrica;
- f) illuminazione pubblica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete di distribuzione del gas;
- i) cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

6.2 Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) strade di quartiere e di scorrimento;
- b) asili nidi e scuole materne e dell'obbligo;
- c) istituti di istruzione superiore;
- d) chiese ed altri edifici religiosi;
- e) impianti sportivi e di quartiere;
- f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g) aree verdi di quartiere;
- h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- i) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

7.1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente e sono quelli di cui all'Art.4, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.

7.2. Gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico e sono quelli di cui all'Art.4, co.2, della L.R.19/2009 e s.m.i.

Gli interventi ammessi, così come riportati nelle norme delle singole zone, consentono di poter effettuare tutte le categorie di intervento di minore incidenza urbanistica o edilizia, purché non espressamente vietate.

CAPO QUINTO**ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA****ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE**

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.

Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata della "Zonizzazione".

Zona omogenea A

Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona A si articola nelle seguenti sottozone:

- zona A1 - Aree insediative di pregio storico-archeologico-architettonico-paesaggistico.
- Ambito di centro storico, con:
 - zona A0 - Aree residenziali di conservazione ambientale e di riqualificazione
 - zona A7- Ambiti pertinenziali di valorizzazione delle valenze ambientali e di protezione delle compagini edilizie e insediative storiche

Zona omogenea B

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12.5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

La zona B si articola nelle seguenti sottozone:

- zona B1 - Aree insediative residenziali storiche trasformate
- zona B2 - Aree insediative residenziali di completamento

Zona omogenea C

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.

La zona C è definita come: Aree residenziali di espansione.

Zona omogenea VP

Comprende le parti del territorio interessate da orti e prati contigui e interclusi nei centri abitati, assumendo anche funzione di protezione delle aree insediative storiche.

La zona VP è definita come: Zona per il verde privato

Zona omogenea S

Comprende le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi.

La zona S si articola nelle seguenti sottozone:

- zona S1 - Servizi ed attrezzature collettive
- zona S2 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Zona omogenea D

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali.

La zona D si articola nelle seguenti sottozone:

- zona D2 - Artigianale e industriale di interesse locale
- zona D3 - Insediamenti artigianali e industriali singoli esistenti
- zona D4 - Aree produttive per attività estrattive

Zona omogenea H

Comprende ambiti interessati da attività commerciali.

La zona H è definita come: H3 - Insediamento per attività commerciale/alberghiera esistente

Zona omogenea E

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.

La zona E comprende le seguenti zone:

- zona E5.1 – Ambito di preminente interesse agricolo
- zona E5.2 – Ambito di preminente interesse agricolo, di mediazione
- zona E6 - Ambito di interesse agricolo periurbano

Area di rilevante interesse ambientale

L'area interessa comprensori di valenza ambientale e riguarda:

- Ambito A.R.I.A. n° 8/B del fiume Tagliamento articolato nelle seguenti sottozone:
 - sottozona E4.1 – Ambiente dell'alveo del F. Tagliamento
 - sottozona E4.2 – Ambienti prativi
 - sottozona E4.3 – Ambienti coltivati
 - sottozona E4.4 – Ambienti boscati

Area di interesse ambientale "Prà di Coz" e Ambito del sito di importanza comunitaria (S.I.C.)

L'area comprende l'ex ambito di Tutela ambientale del PURG denominato "Prà di Coz" e l'area S.I.C. IT3320054 "Magredi di Coz".

ART. 9 - ZONA OMOGENEA A

La Zona omogenea A comprende aree sottoposte a vincolo archeologico ex L.1089/1939, le compagini edilizie di pregio paesaggistico e le aree insediative storiche di più antica formazione del Capoluogo e della frazione di S.Odorico, caratterizzate da diverse valenze e gradi di conservazione, comprese le aree inedificate destinate a parco/giardino o a verde agricolo di protezione che, per le loro valenze ambientali e paesaggistiche, costituiscono parte integrante della compagine edificata e la settecentesca Villa Marangoni Masolini. Essa si articola nelle sottozone A1, A0, A7.

ART. 9.1 - ZONA OMOGENEA A1

(Aree insediative di pregio storico-archeologico-architettonico-paesaggistico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona A1 individua:

- A) il tumulo protostorico denominato “Montagnola Tomba di Sotto” sottoposto a vincolo archeologico D.Lgs.42/2004 parte I, Art.10 (ex L.1089/1939, giusto D.Min. del 22.06.1981)
- B) le aree e gli edifici di particolare pregio storico-architettonico-paesaggistico del complesso della Villa Marangoni-Masolini di S.Odorico.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone:

- A) per il tumulo protostorico, di riconoscere tale area per il rilevante carattere storico - culturale che essa riveste e di promuoverne la conservazione e la valorizzazione;
- B) per la Villa Marangoni-Masolini, di prevedere la tutela, il recupero e la valorizzazione del complesso degli elementi storico-architettonici presenti.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- A) per il tumulo protostorico, recupero e valorizzazione a fini culturali dei ritrovamenti archeologici.
- B) per la Villa Marangoni-Masolini:
 - a. residenziale
 - b. alberghiera
 - c. agricola, legata solo all'agriturismo
 - d. servizi e attrezzature collettive

Le attività sopra riportate sono consentite purché compatibili con i caratteri tipologici e formali degli edifici interessati.

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano:

- A) Nell'area del tumulo protostorico è fatto divieto di:
 - 1. alterare la morfologia dei terreni interessati dal sito archeologico;
 - 2. realizzare manufatti edilizi e nuove opere infrastrutturali;
 - 3. realizzare discarica di rifiuti e materiali di qualunque genere;
 - 4. aprire vasche e canali;
 - 5. effettuare il disboscamento e la trasformazione in coltivo della macchia arborea posta a corona del manufatto;
 - 6. limitare l'uso collettivo del bene con recinzione e chiusura degli accessi.
 - 7. mettere a dimora arbusti ed alberi ad alto fusto sugli argini del tumulo;
 - 8. effettuare qualsiasi tipo di coltura agricola sugli argini del tumulo ad eccezione delle normali pratiche di sfalcio.
- B) per la Villa Marangoni-Masolini:
 - 1. manutenzione con le tecniche del restauro
 - 2. restauro e risanamento conservativo.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

A) Per il tumulo protostorico

Intervento diretto, attraverso progetti specifici elaborati e/o approvati dalla Soprintendenza competente.

B) Per la Villa Marangoni-Masolini

Intervento diretto.

6. NORME PARTICOLARI

B) per la Villa Marangoni-Masolini:

6.1 Gli interventi ammessi dovranno essere condotti nel più rigoroso rispetto delle caratteristiche formali e delle finiture preesistenti.

6.2 Entro gli spazi di pertinenza degli edifici, i viali di accesso e i parcheggi devono essere inghiaiaiati ovvero rifiniti con materiali adeguati alla tipologia del fabbricato principale.

Le aree libere devono essere utilizzate a parco o giardino e la vegetazione esistente, di riscontrato valore, dovrà essere mantenuta e, ove necessario, sostituita e incrementata.

E' consentito realizzare, senza ridurre la superficie arborata:

- parcheggi di superficie e vialetti secondo le modalità sopra illustrate;
- attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra, purché la loro ubicazione non pregiudichi le valenze prospettico- paesaggistiche del complesso ed i valori storici degli edifici.

6.3 In tale zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest'ultimi solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.

L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Pannelli integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via in funzione della migliore esposizione; l'eventuale estensione dei pannelli va limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.

I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore simile al coppo.

ART. 9.2 – AMBITO DI CENTRO STORICO

Esso comprende le Zone A0 e A7

ART. 9.2.1 - ZONA OMOGENEA A0

(Aree insediative storico ambientali di conservazione e di riqualificazione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende i nuclei insediativi storici di Flaibano e San Odorico, costituiti da un tessuto edilizio di matrice rurale, a edificazione compatta sul fronte strada e con sviluppi a pettine sui retri. Tale assetto, di elevata densità, composto da fabbricati aventi caratteristiche storico architettoniche e formali sostanzialmente omogenee, seppur connotati da una conservazione diversificata, dà luogo alla compagine che contraddistingue i relativi centri urbani. Esse coincidono con le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si prefigge l'obiettivo di conservare e valorizzare l'assetto edilizio urbanistico di tali centri - soprattutto per le parti fronte strada, ma anche per quelle a pettine che con le precedenti costituiscono la Trama strutturale dell'insediamento - anche attraverso interventi di sostituzione soprattutto dei fabbricati in contrasto, volti a recuperare sia le forme compositive della tradizione storica locale, sia anche i caratteri architettonici dell'edilizia antica ricorrente.

Le operazioni di riqualificazione dovranno interessare, attraverso operazioni di razionalizzazione e riorganizzazione insediativa delle compagini edilizie articolate e composite, anche i retri, per i quali l'obiettivo è quello di riproporre i modelli insediativi tradizionali, impostati sulla base degli orientamenti obbligatori delle penetrazioni.

Le eventuali integrazioni edilizie dovranno essere finalizzate al completamento delle cortine continue fronte strada e/o alla definizione dei moduli compositivi storici nei retri.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. commerciale al dettaglio con superficie di vendita inferiore a 400mq
- c. direzionale
- d. alberghiera
- e. servizi
- f. servizi e attrezzature collettive

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano, in generale:

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. demolizione
4. ristrutturazione edilizia
5. ampliamento
6. nuova costruzione

Gli interventi ammessi dovranno tendere prioritariamente all'obiettivo della riqualificazione dei fronti e della razionalizzazione e riorganizzazione edilizia insediativa dei retri, anche attraverso operazioni congiunte.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

Le operazioni finalizzate alla "riorganizzazione edilizia insediativa", come definita al precedente punto 2., sono subordinate alla presentazione di un progetto attuabile anche per parti, secondo sub ambiti funzionali.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

6.1 Interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente paragrafo “Interventi ammessi”

Non si forniscono indici

6.2 Interventi di cui ai punti 4 e 5 del precedente paragrafo “Interventi ammessi”

- I.F. max: - non superiore a quello esistente;
- in deroga è ammesso un ampliamento max del 30% del volume dell'edificio oggetto di intervento, oltre al recupero dei volumi eventualmente demoliti
- H max: - 9,50 m
min: - 7.50 m
- D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile in caso di pareti entrambe cieche
- per gli interventi di ristrutturazione su volumi preesistenti a distanza inferiore a 10,00m: non minore della distanza esistente
- D.C. min: secondo codice civile
- D.S. min: secondo allineamento esistente fronte strada

6.3 Interventi di cui al punto 6 del precedente paragrafo “Interventi ammessi”

- I. F. max: 3,00 mc/mq; in deroga a tale limite è consentito il recupero di volumi eventualmente demoliti
- H max: 9,50 m
- D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- secondo codice civile in caso di pareti entrambe cieche.
- D.C. min: secondo codice civile
- D.S. min: secondo allineamento esistente fronte strada

7. MODALITA' DI INTERVENTO

Il Piano evidenza sulle TAVV. P4.3a e P4.3b la parte dell'assetto edilizio urbanistico esistente che, per aspetti storici, culturali, formali e di orientamento, costituisce la trama strutturale dell'insediamento e il modello tipologico insediativo formativo da salvaguardare, sia fisicamente dove indicato, sia come guida vincolante per le sue possibili forme di sviluppo.

Tale trama, che evidenzia gli assetti insediativi disposti sugli orientamenti eliotermici storicamente utilizzati nell'edificazione, si compone dell'edificazione compatta disposta lungo il fronte strada e, dove qualitativamente adeguata, anche delle propaggini a pettine verso i retri, con o meno chiusura a corte, da intendersi come l'assetto insediativo che indirizza, con diverso grado di vincolo, tutte le operazioni di trasformazione, di completamento edilizio e di riorganizzazione insediativa.

Gli elementi citati, allineamenti obbligatori e penetrazioni a pettine da conservare, quindi, si configurano come il piano direttore, nella conservazione e sviluppo del modello insediativo storico, costituendosi come base vincolante per successive eventuali integrazioni e riorganizzazioni edilizie.

A. Assetto normativo edilizio

A.1 La compagine edilizia storica è costituita da:

- edifici da riqualificare
- edifici da conservare
- edifici da sostituire
- edifici da demolire

• **Edifici da riqualificare**

Nella compagine edilizia storica essi costituiscono il tessuto edilizio preponderante, contraddistinto da una valenza ambientale soprattutto di insieme, comunque caratterizzato dalla conservazione diffusa dei caratteri storico tradizionali.

Gli interventi consentiti devono tendere prioritariamente alla conservazione dell'edificio in essere.

Tali edifici possono essere oggetto di interventi di:

- manutenzione
- restauro e risanamento conservativo
- demolizione
- ristrutturazione edilizia
- ampliamento

il tutto in conformità alle modalità definite ai successivi punti B1 e B2 – Edifici da riqualificare, a seconda che riguardino gli allineamenti obbligatori fronte strada, ovvero le penetrazioni a pettine da conservare.

• **Edifici da conservare**

Essi rappresentano gli episodi edilizi che connotano e qualificano la compagine storica, in virtù della permanenza dei caratteri tipologici, architettonici e dei materiali dell'edilizia di antica formazione, propria dei borghi rurali.

Gli interventi consentiti devono essere finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'edificio in essere.

Tali edifici possono essere oggetto di interventi di:

- manutenzione
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia, senza demolizione con ricostruzione
- ampliamento, in caso di deroghe di cui al successivo punto B.1 – Edifici da conservare.

• **Edifici da sostituire**

Tali edifici si contraddistinguono per avere caratteristiche architettoniche e compositive, di finitura e insediative difformi da quelli del contesto.

Gli interventi consentiti devono tendere prioritariamente alla sostituzione dell'edificio in essere con modelli tipologico insediativi propri della tradizione locale.

Nell'ambito della loro sostituzione, i fabbricati originari possono essere oggetto di interventi di:

- ristrutturazione edilizia, con demolizione e ricostruzione
- ampliamento

Nelle more della demolizione degli edifici da sostituire, sugli stessi sono consentiti solo interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia interna, senza demolizione con ricostruzione e senza modifica del numero delle unità immobiliari, nonché ampliamenti nella misura max di 50mc per la realizzazione di accessori, possibilmente collegati al fabbricato principale.

• **Edifici da demolire**

Tali edifici si connotano per avere caratteristiche funzionali accessorie e stato fisico di abbandono e/o di obsolescenza.

Gli interventi consentiti devono tendere prioritariamente alla riqualificazione dei retri attraverso l'eliminazione dei fabbricati in essere.

Essi possono essere oggetto di interventi di demolizione.

Il volume recuperato dalla demolizione può essere riutilizzato per le finalità di cui al successivo punto "B) Assetto normativo insediativo" e la relativa pertinenza può essere

oggetto di nuova costruzione nell'ambito di operazioni di riorganizzazione edilizia insediativa. Nelle more della demolizione degli edifici, sugli stessi sono consentiti solo interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia interna, senza demolizione con ricostruzione e senza modifica del numero delle unità immobiliari, salvo la deroga di cui al punto B2 – Edifici da demolire.

Per i fabbricati agricoli produttivi in atto, è consentito in deroga anche l'ampliamento del 20% della superficie coperta esistente fino a 100 mq ciascuno.

A.2 La compagine edilizia storica può essere integrata con nuovi edifici

Essi possono essere realizzati:

- a) a completamento della cortina continua fronte strada, entro e lungo lo sviluppo del simbolo dell'allineamento obbligatorio;
- b) a integrazione delle penetrazioni a pettine esistenti o a formarne di nuove, anche non collegate alla cortina continua fronte strada.

B. Assetto normativo insediativo

B.1 Allineamento fronte strada

L'allineamento fronte strada, segnalato con apposito segno grafico, è obbligatorio.

La continuità, laddove prescritta lungo i fronti liberi esistenti all'atto dell'adozione della presente Variante, può essere ottenuta anche con la realizzazione di muri di recinzione che rispettino le caratteristiche tipologiche e dimensionali di quelli rinvenibili nel contesto urbano storico.

La compagine edilizia storica è soggetta alla seguente metodologia operativa e graduazione di vincolo conservativo:

• Edifici da riqualificare

- a) modificabilità della profondità verso i retri;
- b) riqualificazione delle facciate trasformate;
- c) modifica dell'altezza originaria entro i limiti fissati e purchè non vengano alterate l'armonia con i fronti degli edifici contigui e frontistanti, nonchè le proporzioni dell'edificio.

Gli interventi sopra definiti possono comportare anche la demolizione totale dell'edificio; in tal caso è prescritto l'obbligo della sua contestuale ricostruzione.

- d) completamento e/o prolungamento della cortina continua fronte strada, secondo le caratteristiche tipologiche e formali dell'edificio principale, entro e lungo lo sviluppo del simbolo dell'allineamento obbligatorio, anche con il recupero del volume degli edifici da demolire.
- e) conservazione delle murature in pietrame a vista, dove presenti, salvo dimostrate necessità di carattere strutturale.

• Edifici da conservare

- a) mantenimento delle murature esterne, delle forometrie presenti, della sagoma del tetto e dello sporto di linda, dei poggiosi e dell'altezza del fronte;
- b) conservazione delle murature in pietrame a vista, dove presenti;
- c) recupero delle caratteristiche architettoniche e costruttive storiche, dove alterate.

Possono essere consentite deroghe, per problemi illuminotecnici, di aerazione e di ricomposizione dell'unità formale ed estetica del prospetto fronte strada, alle altezze nonchè alle forometrie esistenti nei retri, comunque nel rispetto delle prescrizioni dell'Abaco (Art.23).

• Edifici da sostituire

Demolizione e ricostruzione contestuale, secondo le tipologie, le caratteristiche costruttive e materiali prescritti.

Nell'ambito della sostituzione, fermo restando l'obbligo di allineamento fronte strada, rispetto al fabbricato originario, è possibile:

- a) modificare la profondità del corpo di fabbrica verso i retri;
- b) modificare l'altezza originaria entro i limiti fissati, purchè non vengano alterate l'armonia con i fronti degli edifici contigui e frontistanti, nonchè le proporzioni dell'edificio.
- c) completare e/o prolungare la cortina continua fronte strada, secondo le caratteristiche tipologiche e formali dell'edificio principale, entro e lungo lo sviluppo del simbolo dell'allineamento obbligatorio;

- d) collegare l'intervento stesso ad operazioni di riorganizzazione edilizia insediativa della penetrazione a pettine contigua, qualora composta da "edifici da demolire" e/o "da sostituire".

B.2 Penetrazioni a pettine da conservare – Orientamento obbligatorio

Per tutti gli interventi edilizi, le "penetrazioni a pettine da conservare" devono essere mantenute obbligatoriamente in termini generali, edilizi e insediativi.

La compagine edilizia storica è soggetta alla seguente metodologia operativa e graduazione del vincolo conservativo:

• Edifici da riqualificare

- a) modificabilità dello spessore del corpo di fabbrica in essere;
- b) riqualificazione delle facciate trasformate;
- c) modifica dell'altezza originaria entro i limiti fissati e purchè non vengano alterate l'armonia con i fronti degli edifici contigui e frontistanti, nonché le proporzioni dell'edificio.

Gli interventi sopra definiti, nell'ambito della riqualificazione, possono comportare anche la demolizione totale dell'edificio.

- d) completamento e/o integrazione delle penetrazioni a pettine con nuovi volumi, anche con il recupero di quelli degli edifici da demolire;
- e) conservazione delle murature in pietrame a vista, dove presenti;
- f) demolizione delle parti di fabbricato fatiscenti, possibilmente marginali e comunque tali da non compromettere le indicazioni normative relative alla "trama strutturale".

• Edifici da conservare

- a) mantenimento delle murature esterne, delle forometrie presenti, della sagoma del tetto e dello sporto di linda, dei poggiali e dell'altezza del fronte;
- b) conservazione delle murature in pietrame, dove presenti;
- c) recupero delle caratteristiche architettoniche e costruttive storiche, dove alterate;

Possono essere consentite deroghe, per problemi illuminotecnici, di aerazione e di ricomposizione dell'unità formale ed estetica del prospetto fronte strada, alle altezze nonché alle forometrie esistenti nei retri, comunque nel rispetto delle prescrizioni dell'Abaco (Art.23).

• Edifici da sostituire

Demolizione e ricostruzione, secondo le tipologie, le caratteristiche costruttive e materiali prescritti.

Nell'ambito della sostituzione, fermo restando l'obbligo di conservazione delle penetrazioni a pettine vincolanti, rispetto al fabbricato originario, è possibile:

- a) modificare lo spessore del corpo di fabbrica in essere;
- b) modificare l'altezza originaria entro i limiti fissati, purchè non venga alterata l'armonia con i fronti degli edifici contigui.

• Edifici da demolire

Demolizione e recupero del relativo volume per realizzare:

- 1) in generale, incrementi volumetrici degli edifici fronte strada e/o delle penetrazioni a pettine esistenti e da conservare;
- 2) per gli ambiti funzionali, nuove penetrazioni a pettine, anche non collegate alla cortina continua fronte strada, disposte secondo l'orientamento obbligatorio di quelle da conservare ed eventuali loro articolazioni, nel contesto della "riorganizzazione edilizia insediativa" della disorganica distribuzione degli annessi nei retri, secondo il successivo punto B.3.

Gli edifici da demolire, posti in una penetrazione a pettine individuata come "orientamento obbligatorio da conservare", in caso di riutilizzo a fini residenziali, possono essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento, secondo gli indici di cui al precedente punto 6.2

B.3 Ambiti funzionali di riorganizzazione edilizia insediativa

Sono rappresentati con specifico segno grafico soprattutto i retri caratterizzati da una situazione edilizia insediativa disorganica e confusa, con evidenti segnali di obsolescenza, di sottoutilizzo e abbandono, di scarsa accessibilità, di precarietà igienica, di elevato grado di articolazione della proprietà fondiaria, di funzioni in atto poco compatibili con la residenza.

Il piano si propone il risanamento di tali ambiti con la riorganizzazione edilizia insediativa. Tale operazione consiste nell'abbattimento degli edifici da demolire e nel recupero dei relativi volumi per formare:

- nuove penetrazioni a pettine secondo l'“orientamento obbligatorio” di quelle da conservare. In assenza di modelli insediativi di riferimento nell'isolato di intervento, le penetrazioni a pettine dovranno disporsi perpendicolarmente agli edifici fronte strada; in alternativa la riorganizzazione potrà avvenire secondo disposizione “in parallelo” agli edifici fronte strada, in posizione arretrata.
- nuove articolazioni delle penetrazioni, a formare corti aperte o chiuse, secondo le tipologie insediative dell'Abaco (Art.23).

C. Disposizioni tipologiche e costruttive

C.1 Compagine edilizia storica

Gli interventi ammessi dovranno, in aggiunta alle prescrizioni dell'Abaco di cui al successivo Art. 23, conservare:

- portali di pregio tipologico
- affreschi, dipinti, icone
- muratura in sasso a faccia a vista, recuperandola dove alterata
- recinzioni in sasso faccia a vista, recuperandole dove alterate

Per quanto riguarda gli androni individuati sulle TAVV. P4.3a e P4.3b:

- quelli coincidenti con i portali di pregio tipologico devono essere mantenuti nella posizione originaria;
- per i rimanenti la funzione di accesso ai retri può essere garantita anche in diversa posizione rispetto a quella originaria.

C.2 Pertinenze

Entro gli spazi di pertinenza degli edifici, i viali di accesso e i parcheggi devono essere inghiaiiati ovvero lastricati con materiali lapidei.

Le aree libere devono essere utilizzate a parco, giardino e cortile.

C.3 Interventi di edilizia libera

- In tale zona sono vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest'ultimi solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.
- I pannelli fotovoltaici sono ammessi solo se integrati nella copertura e, ove possibile, posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via in funzione della migliore esposizione; l'eventuale estensione dei pannelli va limitata a max 3/4 della superficie di ogni singola falda interessata.
I precedenti limiti possono essere superati in caso di utilizzo di pannelli con forma e colore simile al coppo.

D. Norme particolari

In caso di sovrapposizione con la classificazione di aree per servizi e attrezzature collettive, la Zona A0 definisce le modalità di intervento, mentre la Zona S1 definisce le funzioni consentite secondo le destinazioni d'uso specifiche (Art.13).

ART. 9.2.2 - ZONA OMOGENEA A7

(Ambiti pertinenziali di valorizzazione delle valenze ambientali e di protezione delle compagini edilizie e insediative storiche)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree prevalentemente libere da edificazione poste a diretto contatto e sui retri della compagine edilizia storica, di cui costituiscono parte integrante dei valori ambientali e insediativi tradizionali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone la tutela e la valorizzazione delle aree così classificate, sia per la loro intrinseca funzione di pertinenza dei fabbricati esistenti, sia per quella prospettico - paesaggistica verso le permanenze storiche architettoniche e ambientali di cui costituiscono parte integrante.

3. INTERVENTI AMMESSI

Le aree interessate sono inedificabili.

1. In generale è ammessa l'utilizzazione dei suoli come orto, giardino, cortile ovvero per usi agricoli, senza alterazione dell'assetto plano-altimetrico del terreno.
2. E' consentito il passaggio interrato di reti tecnologiche infrastrutturali.
3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, demolizione senza ricostruzione, con facoltà in questo caso di recupero del volume demolito per interventi trasferiti in Zona A0, conferibile anche a diversa proprietà, secondo le classificazioni di "Assetto normativo edilizio", proprie della Zona A0 stessa, che comunque prevalgono.
4. Dovranno essere conservate e all'occorrenza completate con i medesimi criteri costruttivi, le recinzioni tipiche in muratura di pietrame a vista.
5. In tale zona sono comunque vietati gli interventi di edilizia libera di cui alle lettere i, j limitatamente alle tettoie, k, ed l, dell'Art.16, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i., quest'ultimi solo se modificano le volumetrie incidendo sulle finiture dei paramenti esterni.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

ART. 10 - ZONA OMOGENEA B

La Zona B si articola nelle sottozone B1 e B2.

ART. 10.1 - ZONA OMOGENEA B1

(Aree insediative residenziali storiche trasformate)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende un tessuto insediativo composto da tipologie edilizie storiche trasformate, di media densità fondiaria, di matrice agricola, a destinazione prevalentemente residenziale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano riconosce la situazione di fatto e mira alla conservazione ed al recupero dei caratteri storico-ambientali ancora presenti, consentendo integrazioni volumetriche nel rispetto dei valori dominanti.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. commerciale al dettaglio, con superficie di vendita fino a 400mq
- c. servizi
- d. agricola, con esclusione dell'attività di allevamento
- e. servizi privati di interesse pubblico

4. INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione

(Tali interventi sono consentiti unicamente sui lotti liberi che non costituiscono pertinenza urbanistica di edifici esistenti)

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**6.1 Per gli interventi di cui ai punti da 1 a 4, del paragrafo "4. Interventi ammessi"**

I.F. max: non superiore a quello esistente; in deroga è consentito un ampliamento del volume esistente alla data di adozione della presente variante, non superiore al 30%.

H max: 9,50 m

D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti esistenti
- in aderenza, con edifici esistenti
- in caso di ristrutturazione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m, non minore della distanza esistente.

D.C. min: - 5,00 m
- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente
- secondo codice civile

D.S. min: secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale o su fronti arretrati o a 5,00m.

6.2 Per gli interventi di cui al punto 5, del paragrafo “4. Interventi ammessi”

- I.F. max: 2,00 mc/mq
- S.C. max: 40% del lotto
- H max: 9,50 m
- D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti esistenti
- a contatto, in caso di aggregazione con edifici esistenti
- D.C. min: - 5,00 m;
- a confine in caso di aggregazione con edifici esistenti
- D.S. min: - 5.00 m

P stanziali e di relazione:

La superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, o in zona urbanisticamente compatibile, è la seguente:

- a) **Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq**
min. 30% della superficie di vendita, reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 100m di percorso
- b) **Attività di servizi:**
min. 40% della superficie utile degli edifici reperita all'interno dell'area di pertinenza ovvero a distanza max di 200m di percorso
- e) **Servizi privati di interesse pubblico:**
min 40% della superficie utile.

7. NORME PARTICOLARI

- 7.1 Per le nuove costruzioni sono consentite esclusivamente tipologie edilizie in linea, a formare anche corti aperte o chiuse.
- 7.2 Per gli interventi edilizi è fatto obbligo adeguarsi alle caratteristiche costruttive e dei materiali previsti dall'Abaco stesso (Art.23, punto 3.1 lett.B).
- 7.3 **Sistemazione delle aree libere**
Le aree libere devono essere prioritariamente sistemate a verde/giardino oltre ad essere parzialmente utilizzate per ricavo di aree pavimentate e parcheggi privati.
- 7.4 **Aree soggette al D.Lgs. n° 42/2004, Parte Terza**
Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21.

ART. 10.2 - ZONA OMOGENEA B2

(Aree insediative residenziali di completamento)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa ambiti di recente edificazione, del tutto o in parte edificati, caratterizzati dalla presenza di tipologie e funzioni prevalentemente residenziali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano riconosce gli insediamenti esistenti e consente la saturazione dei lotti liberi secondo un disegno funzionale, perseguendo l'obiettivo di assicurare le relazioni e la continuità urbana.

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

4. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. commerciale al dettaglio, con superficie di vendita fino a 400mq
- c. direzionale
- d. servizi

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

I.F. max: 0,80 mc/mq o non minore dell'esistente, se maggiore

R.C. max: 40% del lotto

H. max: 6,50 m

D.E. min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
- a contatto.

D.C. min.: - 5,00m; in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente.
- a confine

D.S. min.: - 5,00 m, in generale
- 10,00 m da S.R. 463,
- in caso di preesistenza a distanza inferiore, non minore di quella esistente

P stanziali e di relazione:

La superficie minima per parcheggi, reperibile esclusivamente nell'area di pertinenza, è la seguente:

a) Residenza

Parcheggi stanziali: 1mq/10mc, con un min. di 2 posti auto ogni unità immobiliare di superficie utile > 60 mq di uso diverso da servizi e accessori, e con un min. di 1 posto auto negli altri casi.

b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq

Parcheggi di relazione: min. 60% della superficie di vendita

c) Attività direzionali:

Parcheggi di relazione: min 60% della superficie utile degli edifici

d) Servizi:

Parcheggi di relazione: min 10% della superficie utile

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 Sui fabbricati esistenti che alla data di adozione della presente Variante abbiano saturato l'I.F., sono consentiti interventi di ampliamento "una tantum" fino ad un massimo del 20% del loro volume, per esigenze di adeguamento igienico - funzionale e per la realizzazione di pertinenze.
- 6.2 Sistemazione delle aree libere
Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare aree pavimentate, parcheggi privati e/o sistemate a verde, oltre a impianti sportivi accessori (piscine, tennis, ecc.).
- 6.3 Aree soggette al D.Lgs. n° 42/2004, Parte Terza
Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21
- 6.4 P.R.P.C.
Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C., come evidenziati sulla Zonizzazione.

ART. 11 - ZONA OMOGENEA C

(Aree residenziali di espansione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree di espansione, individuate a margine degli insediamenti già consolidati o a completamento di porosità urbane, destinate a nuovi complessi residenziali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di definire il disegno insediativo utilizzando aree che strutturano l'assetto urbanistico, con finalità anche di riorganizzazione urbana e di dotare la struttura del territorio di servizi di supporto al sistema insediativo.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. direzionale
- c. servizi, relativamente alle attività connesse alla cura della persona
- d. servizi ed attrezzature collettive

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua mediante P.R.P.C.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- I.T. max: 8.000 mc/Ha
- S.C. max: 30%
- H. max: 6,50 m
- D.E. min.: 10,00 m
- D.C. min: 5,00 m
- D.S. min.: 1) da viabilità locale esterna al comparto:
 - comunale: 7,50m
 - provinciale: 10,00 m2) da viabilità di servizio:
 - 5,00m, per strade di larghezza inferiore a 7,00 m;
 - 7.50 m, per strade comprese tra 7,00 m e 15,00 m;

Aree per standard urbanistici

(Indice capitaro 1 ab.=100mc)

- parcheggi di relazione: min. 3,00 mq/ab
- nucleo elementare di verde (NEV): min. 3,50 mq./ab. con min. 400mq.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 L'attuazione potrà avvenire anche per sub comparti funzionali, sempre sulla base dell'approvazione di un P.R.P.C. unitario.

6.2 Viabilità

La viabilità interna al P.R.P.C. dovrà avere una larghezza non inferiore a 6,50 m, oltre ad essere dotata di marciapiedi, almeno lungo il lato prospiciente gli insediamenti, di larghezza non inferiore a 1,50 m.

Qualora indicate sulla cartografia della Zonizzazione, le previsioni viabilistiche sono o obbligatorie.

6.3 Sistemazione delle aree libere

Le aree libere possono essere utilizzate per ricavare aree pavimentate, parcheggi privati e/o sistemate a verde, oltre a impianti sportivi accessori (piscine, tennis, ecc.).

ART. 12 - ZONA OMOGENEA VP

(Zona per il verde privato)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree marginali ai centri abitati, ma intercalate alle aree insediative di completamento ed espansione, di mediazione con il territorio agricolo, utilizzate prevalentemente a fini agricolo-ortivi, che si ritiene opportuno limitare nell'edificazione per ragioni connesse alla struttura insediativa esistente.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree, consentendo esclusivamente modesti interventi edilizi legati all'attività agricola complementare e ad attrezzature private di supporto alla residenza, in attesa di un possibile utilizzo per lo sviluppo insediativo, in armonia e continuità con il tessuto edilizio esistente.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. agricola: orto, giardino e con la possibilità di:
 - realizzare modesti volumi a servizio dell'attività agricola, quali ricovero attrezzi e mezzi
 - costruire attrezzature private scoperte per lo sport e il tempo libero, quali piscine, campi da tennis, ecc., che non comportino l'edificazione di locali fuori terra.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- Vu. max: 100 mc
- H max: 3,50 m
- D.E. min: - 10,00 m
- a contatto con fabbricato principale posto a confine di zona
- D.C.min: - 5,00 m
- a confine di zona, a contatto con fabbricato principale
- D.S. min: - 10,00 m, in generale
- 15,00 m da S.R. 463.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 La realizzazione degli interventi ammessi dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive dei fabbricati principali e delle morfologie esistenti.

ART. 13 - ZONA OMOGENEA S

La Zona S si articola nelle sottozone S1 e S2.

ART. 13.1- ZONA OMOGENEA S1 - PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE PUBBLICHE

(Servizi ed attrezzature collettive)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende aree di pertinenza di attrezzature pubbliche esistenti o di progetto per il raggiungimento degli standard urbanistici di cui al D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. Viabilità e trasporti

P parcheggi di relazione

2. Culto, vita associativa e cultura

Cop edifici per il culto e le opere parrocchiali

M edifici per uffici amministrativi

CCS centro civico sociale

B biblioteca

3. Istruzione

ASN asilo nido/scuola dell'infanzia

SE scuola primaria

4. Assistenza e sanità

Asb attrezzature sanitarie di base

Ci cimitero

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

Nev nucleo elementare di verde

Vq verde di quartiere

Va Verde di arredo urbano

S attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

Pof Punto di osservazione faunistica

6. Servizi tecnologici

ST/a Servizi tecnologici – acquedotto

ST/d Servizi tecnologici – depuratore

ST/G Servizi tecnologici – centrale di compressione gas

ST/g Servizi tecnologici – cabine metano

ST/m Servizi tecnologici – magazzino comunale

ST/p Servizi tecnologici – piazzola ecologica

ST/t Servizi tecnologici – cabine telecom

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI – INDICI URBANISTICO-EDILIZI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

1. Viabilità e trasporti

- Parcheggi: di relazione (P)

- a) Aree urbane storiche.

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

- b) Aree periferiche esterne alle precedenti.

I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di maggiore traffico, e devono essere realizzati:

- in asfalto
- in blocchi di cls pieni o forati,
- prevedendo obbligatoriamente un'adeguata alberatura in relazione alle situazioni funzionali, tipologica, dimensionale e ambientale dei siti.

2. Culto, vita associativa e cultura

- Edifici per il culto e le opere parrocchiali (Cop)

Essi possono essere oggetto di interventi di manutenzione e di restauro e risanamento conservativo, nel rispetto:

- della sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza.
- della previsione di parcheggi stanziali e di relazione nella misura min del 40% della sup. utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- Edifici per uffici amministrativi (Municipio - M, Centro civico sociale - CCS, Biblioteca -B)

Sono ammessi i seguenti interventi:

- a) Municipio: quelli relativi alla Zona A0 - Edifici da sostituire.

- b) Centro civico sociale:

- b.1) a Flaibano: quelli relativi alla Zona B1

- b.2) a San Odorico: quelli relativi alla Zona A0 – Compagine edilizia storica.

- c) Biblioteca: quelli relativi alla Zona B2

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

3. Istruzione

- Asilo nido/scuola dell'infanzia (ASM)

- Scuola primaria (SE)

Per questi edifici sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento nel rispetto del limite del 20% del volume esistente e secondo codice civile.

Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e arborato e ad area cortiliva nella misura minima del 50% del lotto di pertinenza.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

4. Assistenza e sanità

- Attrezzature sanitarie di base (Asb)

Sono ammessi i seguenti interventi:

- a) a Flaibano: quelli relativi alla Zona B1

- b) a San Odorico: quelli relativi alla Zona A0 – Compagine edilizia storica.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

- Cimiteri (Ci)

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico - architettonico, morfologico e paesaggistico.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio di relazione e a verde alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali o per la ricomposizione paesaggistica.

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

• Nucleo elementare di verde (Nev)

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio, complementari al gioco, allo svago e al tempo libero, per un massimo del 10% della superficie complessiva.

La loro sistemazione può prevedere:

- la realizzazione di viali alberati
- la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero
- la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone.

• Verde di quartiere (Vq)

Su quest'area, caratterizzata dalla presenza di prati, alberi e arbusti di specie autoctone è ammessa unicamente la realizzazione di attrezzature per il gioco e lo sport per max il 5%.

E' vietata qualsiasi nuova edificazione.

• Verde di arredo urbano (Va)

Tali attrezzature dovranno avere finiture e tipologia adeguate alla funzione e alla localizzazione, ponendosi in continuità morfologica ambientale con il contesto.

• Sport e spettacoli all'aperto (S)

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive, nonché di spettacolo all'aperto.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

A. Attrezzature sportive all'aperto

Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto, quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, palestrine di supporto, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

E' altresì consentita la posa saltuaria di capannoni prefabbricati, tendoni, chioschi e gazebo nel periodo di manifestazioni e/o festeggiamenti.

Sistemazione aree scoperte

- parcheggi di relazione: 1 posto macchina per ogni 2 utenti potenziali, nell'area di pertinenza.

B. Attrezzature sportive al coperto

E' consentita la realizzazione di edifici sportivi quali palestre, piscine, ecc., secondo i seguenti parametri:

RC max: 50%
DC min: secondo codice civile

Sistemazione aree scoperte

- a verde: almeno il 30% del lotto di pertinenza, ad esclusione dei casi di utilizzo di edifici esistenti;
- parcheggi di relazione: un posto macchina ogni 2 utenti potenziali, nell'area di pertinenza.

• Piazza (Pz)

Riguarda le aree per le relazioni sociali all'aperto.

Esse dovranno essere lastricate e attrezzate con elementi di arredo urbano, la cui tipologia e materiali si adattino alle caratteristiche delle zone in cui ricadono.

• Punto di osservazione faunistica (Pof)

Riguarda le aree adiacenti alla Roggia di S. Odorico che il piano destina all'osservazione faunistica nell'Ambito A.R.I.A. e come punto di stazionamento per la pesca sportiva.

L'area viene mantenuta allo stato naturale.

6. Servizi tecnologici (ST/..)

E' ammessa la realizzazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari e nel rispetto delle specifiche normative vigenti, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche.

In ogni caso le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali e caratteristiche architettoniche, a quelle previste dalla specifica normativa della zona in cui vanno ad inserirsi.

6.1 Norme particolari per i servizi tecnologici ST/G

6.1.a Centrale di compressione gas (ST/G)

Rientra in questa categoria l'area destinata ad accogliere la "Nuova centrale di compressione gas di Flaibano" della potenza di 100MW, da realizzarsi dalla SNAM Rete Gas secondo le seguenti prescrizioni:

R.C. max: 5% del lotto

H max: 13,00m

D.C. min: 75,00m

D.S. min: 60,00m da viabilità vicinale

Recinzione: pannelli in grigliato zincato ancorati su trave in c.a., di H max: 2,50m

Interventi di mitigazione paesaggistica

Per tali interventi si deve fare riferimento al progetto approvato.

5. NORME PARTICOLARI

5.1 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21.

ART. 13.2 - ZONA OMOGENEA S2

(Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona riconosce le aree per:

- 1) impianto di biogas, a est del Capoluogo, lungo la S.P. n°60 di Flaibano
- 2) impianti fotovoltaici: a - sud Capoluogo, lungo la S.P. n°39 del Varmo
b - sud dell'area archeologica

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si pone l'obiettivo di disciplinare puntualmente, anche in relazione alla loro parziale collocazione in ambiti sensibili, i siti destinati ad impianti esistenti e loro strutture di supporto, nonché di individuare le aree sulle quali prevedere la realizzazione di due impianti idroelettrici.

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

4. DESTINAZIONI D'USO, INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICO-EDILIZI**a) Area 1 – impianto di biogas**

- R.C. max: 50% del lotto
H max: 6,00m (nel caso di vasche con copertura in PVC, l'altezza massima si misura al bordo vasca)
- D.C. min: 5,00m
D.S. min: 20,00m da S.P. n°60
10,00m da viabilità secondaria (vicinali, interpoderali e comunali),

P stanziali min: 1 posto macchina /addetto

Recinzione: in rete metallica plasticata su paletti infissi nel terreno di H max: 2,00m, lungo la quale dovranno essere previsti adeguati passaggi per la piccola fauna.

Interventi di mitigazione paesaggistica

Creazione di fascia arborea-arbustiva dello spessore min. di 2,00m lungo il perimetro, con le essenze di cui al successivo Art.19.

b) Area 2 – impianti fotovoltaici**➤ Area 2.a – impianto fotovoltaico lungo la S.P. n°39 del Varmo****Installazione di pannelli fotovoltaici posati su adeguato basamento in c.a.**

H complessiva max: 6,00m

- D.C. min: - 5,00m dal bordo esterno del pannello
- distanze inferiori sono consentite con assenso del confinante e comunque nel rispetto del C.C.

D.S. min: 20,00m da S.P.

Recinzione: in rete metallica plasticata su paletti infissi nel terreno di H max: 2,50m, lungo la quale dovranno essere previsti adeguati passaggi per la piccola fauna.

Interventi di mitigazione paesaggistica

Creazione di fascia arborea-arbustiva dello spessore min. di 2,00m lungo i fronti nord, sud e ovest e di 1,20 m lungo il fronte est, dove sono già presenti impianti simili, da porsi a dimora:

- con le seguenti essenze: Ligustro (*Ligustrum vulgare*), Corniolo (*Cornus sanguinea*), Acer Campestre (*Acer campestre*), Biancospino (*Crataegus monogyna*) Fusaggine (*Euonymus europea*) Nocciolo (*Corylus avellana*)
- secondo il sesto di impianto che prevede: - sulla fila una pianta ogni 1,50m
- distanza tra le fila 1,20m

➤ **Area 2.b – impianto fotovoltaico a sud dell'area archeologica**

H max:

- pannelli fotovoltaici: 2,50m
- cabine e locali accessori: 3,00m o non maggiore dell'esistente, se superiore

D.C. min:

- pannelli fotovoltaici e cabine: 5,00m

D.S.min:

- da strada provinciale: 20,00m

Recinzioni : in rete metallica plasticata su paletti infissi nel terreno di H max: 2,00m, lungo la quale dovranno essere previsti adeguati assaggi per la piccola fauna.

Interventi di mitigazione paesaggistica

Creazione di fascia arborea-arbustiva dello spessore min. di 2,00m lungo il perimetro, con le essenze di cui al successivo Art.19.

Norme generali per gli impianti fotovoltaici

- La realizzazione dell'impianto deve avvenire senza alterazione della morfologia del terreno esistente;
- Le reti tecnologiche devono essere interrato
- Una volta dismessa l'attività di produzione di energia elettrica, l'impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lieve dei pannelli e dei loro supporti, della cabina di trasformazione, della recinzione e di ogni altro fabbricato o manufatto presente nell'area di intervento e l'area ricondotta alla destinazione agricola.
- Potrà essere eventualmente mantenuto il verde di mitigazione.
- Un impianto è da intendersi dismesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno.
- Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto dell'installazione degli impianti fotovoltaici, non è consentito né l'utilizzo di diserbanti sugli stessi suoli né la rimozione del terreno vegetale fatta salva quella necessaria per la stesura interrata dei cavidotti.

ART. 14 - ZONA OMOGENEA D2

(Artigianale e industriale di interesse locale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende la parte del territorio comunale, posta a sud-ovest del Capoluogo, già destinata all'insediamento di nuove realtà produttive (Area 1) ed alla nuova area individuata a nord di San Odorico, destinata ad un'attività artigianale di autotrasporto (Area 2).

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano riconosce l'area già attuata per consentirne il completamento, confermando per essa quanto già previsto in termini di mitigazione ambientale e paesaggistica (Area 1) e prevede di organizzare la seconda esclusivamente per l'attività di sosta, ricovero e manutenzione di automezzi per trasporto (Area 2), nel rispetto delle valenze paesaggistico ambientali del contesto in cui si inserisce e della funzionalità del sistema relazionale primario.

3. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Approvazione di un P.R.P.C.

AREA 1**4. DESTINAZIONE D'USO**

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. artigianale e industriale e funzioni pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali e industriali, quali:
 - espositiva
 - di commercializzazione dei propri prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 mq
 - uffici
 - depositi anche non connessi all'attività produttiva
 - servizi e attrezzature connessi alle attività produttive
 - residenza per il proprietario o per il personale di custodia

5. CONTENUTI DEL P.R.P.C.

Il P.R.P.C. deve farsi carico di:

- dettare indicazioni sulle tipologie produttive da insediare, privilegiando quelle che non determinino conflittualità ambientali, per tipo di lavorazione e di stoccaggio dei materiali;
- definire i caratteri tipologici degli edifici al fine di creare un'unitarietà compositiva degli interventi, con definizione anche dei materiali ammessi per raggiungere una qualità ambientale;
- dettare le condizioni per la presentazione dei progetti con particolare riguardo alle soluzioni miranti alla mitigazione degli impatti sul sistema acqua, aria, suolo, rumore;
- prevedere le soluzioni più idonee per l'inserimento paesaggistico dei manufatti.

6. INDICI URBANISTICI EDILIZI**6.1 Edifici produttivi**

S.C. max: 50% del lotto

H max: 10,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali.

D.E. min: - 10,00 m;
- in caso di aggregazione a schiera è ammessa la costruzione a contatto.

D.C. min: - 5,00 m da confini interni all'ambito;
- a confine (limitatamente ai confini con altri lotti produttivi), per aggregazioni a schiera;

- 10,00 m dai confini di zona diversi da Zona D3.

D.S. min: - 10,00 m da viabilità esterna all'ambito

Sistemazione aree di pertinenza dei lotti:

min 5% della superficie del lotto edificabile, per ricavare:

*) superfici a prato, arborato e arbustivo, con essenze disposte in forma singola o in gruppo, tra quelle indicate al successivo Art. 19;

*) quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti laterali e retrostante, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al successivo Art. 19.

Le alberature dei parcheggi, nella considerazione di 1 albero ogni 3 posti auto, devono essere realizzate con latifoglie di tipo autoctono.

P. di relazione

a) Attività artigianali e industriali

min. 10% della superficie utile degli edifici

b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. fino a 400 mq

min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza

6.2 Verde pubblico

La superficie da destinare al verde pubblico sarà pari ad almeno il 5% della superficie del comparto.

6.3 Viabilità esterna di supporto

La viabilità esterna di supporto dovrà essere adeguata nella sezione fino a raggiungere almeno la larghezza di 7,00m; inoltre dovrà essere previsto un marciapiede della larghezza min. di 1,50m, da realizzarsi lungo il fronte del comparto.

6.4 Residenza

Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa compresa nel corpo di fabbrica principale, per ogni azienda insediata, con volume massimo lordo di 650 mc.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 E' ammessa l'attivazione di attività produttive rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di I e II classe, di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n°1265 e al D.M. 05/09/1994 e succ. modifiche e integrazioni alla condizione che siano ubicate rispettivamente ad una distanza superiore a 150 m per la I classe e 50m per la II classe dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria, ad esclusione delle strade di quartiere e dalle aree di verde di quartiere, salvo diversa determinazione ad parte dell'A.S.S.

7.2 Prescrizioni per la presentazione del progetto

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenete l'indicazione:

1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
2. dei cicli di trasformazione previsti;
3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
5. della qualità e quantità degli affluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente segnalati.

Il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinato - in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti - alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria.

Le aree destinate a depositi all'aperto dovranno essere opportunamente recintate e mascherate lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto.

I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi ad una distanza minima (confine - base del deposito) pari all'altezza del materiale stoccato o comunque mai inferiore a 5 m.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati, oltre che del regolamento comunale di igiene e polizia urbana, nel rispetto delle normative seguenti per:

- la tutela delle acque dall'inquinamento attraverso il trattamento delle acque reflue (D. Lgs. 152/2006);
- mantenere (e anche migliorare) la qualità dell'aria e dell'ambiente, anche in relazione a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (D.Lgs.152/2006);
- contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97).

7.3 P.R.P.C. in atto o decaduti

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C., fino all'approvazione di un nuovo P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche.

8. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Limiti di accettabilità delle imprese produttrici

Per interventi di ampliamento e nuova costruzione relativi a insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi solidi o gassosi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti in tale materia e fatte salve le speciali prescrizioni, concessioni, convenzioni ed autorizzazioni previste dalle leggi e/o regolamenti, dovrà essere altresì presentato all'atto della richiesta di concessione ad edificare o a realizzare opere inerenti gli insediamenti produttivi, un atto unilaterale di impegno con il quale il proprietario dell'area od altra persona avente diritto su di essa, si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi nelle acque e le relative prescrizioni della concessione od autorizzazione ed assume ogni responsabilità anche in ordine all'idoneità delle opere progettate ed alla conformità ad esse di quelle eseguite.

Nell'atto medesimo dovranno essere altresì specificati:

- l'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento;
- le qualità e le quantità delle materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
- i tipi di attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei cicli di trasformazione previsti;
- i prodotti finiti o semilavorati in uscita;
- la quantità e qualità dei prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
- le quantità e le qualità degli effluenti solidi, liquidi o gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
- la specificazione di come si intende procedere alla depurazione ed allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
- la quantità e la qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione;
- le modalità di prelievo idrico e l'assolvimento delle prescrizioni in materia.

L'atto unilaterale d'impegno, di cui alla presente norma ,costituisce parte integrante della documentazione da inviare al Comune, ai fini delle determinazioni dello stesso per il rilascio della concessione edilizia.

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti, dovranno essere tempestivamente segnalati.

Il rilascio del permesso di costruire potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle norme del P.R.G.C., del Regolamento Edilizio Comunale, del D. Lgs. 152/2006 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, alla contestuale realizzazione a carico dei nuovi cicli produttivi di adeguati impianti di trattamento degli scarichi liquidi, che li rendano conformi ai parametri chimico-fisici e biologici stabiliti dal vigente regolamento di fognatura o, qualora lo stesso fosse mancante, dei parametri delle leggi vigenti in materia.

Le immissioni in atmosfera devono rispettare il D.P.R. 203/88.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell’acqua ed alla protezione della salute pubblica.

I depositi all’aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate a opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi solo ad una distanza pari all’altezza del materiale stoccato, o comunque non inferiore a cinque metri.

AREA 2

4. DESTINAZIONE D’USO

La zona è destinata alla seguente attività:

- a. trasporto, limitata alle merci e funzioni connesse, quali:
 - residenza per il proprietario o per il personale di custodia

5. CONTENUTI DEL P.R.P.C.

Il P.R.P.C. deve farsi carico di:

- potenziare e completare la esistente viabilità di accesso all’ambito e adeguarne l’innesto sulla S.R.463 con una intersezione canalizzata;
- dislocare i fabbricati in modo da interessare in maniera marginale le aree sottoposte al vincolo paesaggistico;
- sistemare le aree libere dedicate alla sosta ed al lavaggio dei mezzi senza coinvolgere le aree interne all’ “Ambito degli orli di terrazzo” e senza prevederne l’impermeabilizzazione;
- individuare la quota di verde di mitigazione prevista, prioritariamente all’interno della fascia di Zona D2 interessata dall’ “Ambito degli orli di terrazzo”;
- dettare le condizioni per la presentazione dei progetti con particolare riguardo alle soluzioni miranti alla mitigazione degli impatti sul sistema acqua, aria, suolo, rumore;
- prevedere le soluzioni tipologiche, compositive e dei materiali più idonee all’inserimento paesaggistico dell’insediamento.

6. INDICI URBANISTICI EDILIZI

6.1 Edifici per attività di trasporto

S.C. max:	20% del lotto, per tutti i fabbricati insistenti
H max:	6,50m
D.E. min:	- 10,00m o a contatto
D.C. min:	- 7,00m
D.S. min:	- 5,00m da viabilità

Sistemazione aree a verde di mitigazione:

min 25% della superficie di Zona D2, per ricavare:

*) superfici a prato, arborato e arbustivo, con essenze disposte in forma singola o in gruppo, tra quelle indicate al successivo Art. 19, internamente all' "Ambito degli orli di terrazzo"

*) quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi lungo i confini con la Zona agricola, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al successivo Art. 19.

Le alberature dei parcheggi, nella considerazione di 1 albero ogni 3 posti auto, devono essere realizzate con latifoglie di tipo autoctono.

P. di relazione

a) Attività di trasporto

min. 10% della superficie utile degli edifici

6.2 Viabilità di supporto

La viabilità di supporto dovrà essere adeguata nella sezione fino a raggiungere almeno la larghezza di 6,00m; inoltre dovrà essere previsto un marciapiede della larghezza min. di 1,50m, da realizzarsi lungo il fronte del comparto.

6.3 Residenza

Nel rispetto di H max di 3,00m e dei rimanenti indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa con S.C. max di 220mq.

La realizzazione della residenza è ammessa solo dopo aver realizzato i fabbricati e le sistemazioni esterne, necessari all'esercizio dell'attività produttiva.

ART. 15 - ZONA OMOGENEA D3

(Insediamenti artigianali singoli esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Sono state classificate in tale zona le aree produttive interessate da insediamenti singoli esistenti giudicati compatibili sia con l'ambiente circostante in relazione ai risultati dell'indagine condotta ai sensi della Circolare Regionale 3/90, che sul piano urbanistico e morfologico-edilizio.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce gli insediamenti singoli esistenti, consentendone il consolidamento in loco.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. artigianale a basso impatto e pertinenti a iniziative imprenditoriali artigianali, quali:
- espositiva
 - di commercializzazione dei propri prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico, con superficie di vendita non superiore a 400 mq
 - uffici
 - depositi anche non connessi all'attività produttiva
 - servizi e attrezzature connessi alle attività produttive
 - residenza per il proprietario o per il personale di custodia

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

Approvazione di un P.R.P.C. per l'area contigua alla Zona D2 – Area 1.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Edifici produttivi**

S.C. max: 60% del lotto

H max: 10,00 m o non superiore a quella esistente, se maggiore

D.C. min: 5,00 m

D.E. min: - da altri fabbricati produttivi: 10,00 m;
- da fabbricati di altre zone: 10,00 m

D.S. min.: da viabilità locale 5,00 m

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde arborato con almeno tre essenze di alto fusto ogni 100mq

Gli interventi di sistemazione delle aree scoperte dovranno essere realizzati in contemporanea al primo intervento edilizio, anche non avente rilevanza edilizia urbanistica

Cabine elettriche: D.S.min:secondo Codice Civile
D.C. min: secondo Codice Civile

P stanziali: min. 1 posto macchina ogni due addetti, con un minimo di 1 posto

P di relazione:

Attività commerciale con superficie di vendita inferiore a 400 mq

min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza

5.2 Residenza

Per gli edifici abitativi esistenti alla data di adozione della presente Variante n. 9 al PRGC è consentito l'ampliamento, per una sola volta, per motivi igienico - funzionali, in deroga all'indice di copertura, fino ad un massimo di 150 mc/alloggio, per adeguare la ricettività abitativa o per ricavare locali accessori.

E' vietato realizzare nuove unità abitative.

ART. 16 - ZONA OMOGENEA D4

(Area per attività estrattive)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

E' stata classificata in tale zona l'area del territorio comunale che si presta, per la sua potenzialità, alla coltivazione di cava di inerti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Obiettivo del piano è quello di consentire lo sfruttamento controllato di questa risorsa, avendo riguardo del ripristino ambientale dei luoghi.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

E' ammessa la destinazione industriale legata all'attività estrattiva.

Gli interventi consentiti riguardano:

- a. la coltivazione della cava
- b. la formazione di reti infrastrutturali funzionali agli interventi ammessi
- c. la realizzazione di strutture provvisorie ad uso ufficio, ricovero/manutenzione mezzi di servizio, magazzino, etc.
- d. la messa in opera di una pesa
- e. la costruzione della viabilità di servizio
- f. le opere di mitigazione ed il ripristino ambientale del sito

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto su un progetto esteso a tutto l'ambito individuato, subordinato al rilascio di regolare autorizzazione regionale e convenzione comunale.

La coltivazione dovrà avvenire per lotti (almeno due), in modo tale che il lotto successivo possa essere sfruttato solo ad avvenuto ripristino ambientale del lotto esaurito.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Per coltivazione della cava**

D.C. min.: 10,00 m
D.S. min.: 40,00 m da S.R. 463

Lungo il perimetro della cava, ad una distanza idonea dal ciglio della scarpata, dovrà essere realizzata una recinzione con altezza di min 1,80m formata da sostegni infissi nel terreno e rete metallica mascherata con essenze vegetali.

5.2 Per interventi edilizi

S.C. max: - 50,00 mq, per strutture ad uso ufficio e servizi connessi
- 100,00 mq, per strutture destinate a ricovero/manutenzione mezzi, magazzino, etc.

D.C. min.: 10,00 m
D.S. min.: 30,00 m da S.R. 463

Parcheggi stanziali: min. 1 posto auto per addetto

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Alla fine della coltivazione tutti gli impianti, le attrezzature e strutture edilizie connesse con l'attività estrattiva, devono essere smantellati ai fini del recupero ambientale.

6.2 Varie

- a. I volumi destinati a servizio del personale ed al ricovero degli automezzi avranno carattere precario, di smontabilità e trasportabilità, saranno comunque tali da poter consentire, tramite demolizione, il ripristino della situazione di inedificazione preesistente all'esercizio delle attività estrattive.

- b. Dovranno essere ricercati e messi in atto tutti i più idonei accorgimenti per ridurre le problematiche ambientali derivanti dall'escavazione.
- c. Prima dell'esercizio dell'impianto di cava si dovrà provvedere al mascheramento dell'area con la realizzazione di elementi vegetazionali composti da almeno un filare di specie arboree ed uno di specie arbustive con funzione schermante, di idonea dimensione della chioma (impalcatura delle piante arboree almeno 2,50 m).
Tali formazioni, costituite da alberi e arbusti di specie autoctone, saranno posti perimetralmente ed alla distanza legale dai confini, rispetto all'area interessata dall'attività estrattiva.
Verso i fronti occidentale ed orientale, per garantire un filtro più consistente verso i "Magredi di Coz" e verso l'insediamento ricettivo, tali formazioni dovranno essere di maggiore spessore con almeno due filari per tipologia di vegetazione.
- d. La disciplina in materia di coltivazione delle cave è quella stabilita dalle norme Regionali vigenti.
Il ripristino ambientale del sito dovrà avvenire secondo quanto previsto in sede di autorizzazione.
- e. L'attivazione della cava è subordinata alla realizzazione di un adeguato svincolo a rotatoria sulla S.R.463 di accesso all'area estrattiva, conformemente alle prescrizioni impartite da FVG Strade (*Parere favorevole alla realizzazione della rotatoria – Pratica n°281/L/09 del 28/07/2009*).
Il tratto di collegamento tra la viabilità regionale di 1° livello e la cava dovrà essere asfaltato per ridurre il sollevamento delle polveri e consentire un più facile asporto delle stesse da parte dei mezzi meccanici.
- f. La convenzione tra l'Amministrazione comunale e la ditta titolare dell'attività estrattiva, oltre alle varie condizioni di rito, al fine di contenere i disagi nell'attraversamento dei centri abitati, dovrà anche farsi carico di disciplinare gli orari di passaggio e le quantità dei transiti pure attraverso la scelta di percorsi alternativi su itinerari diversi.

ART. 17 - ZONA OMOGENEA H3

(Insediamento per attività commerciale/alberghiera esistente)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona H3 interessa un ambito isolato destinato ad un'attività commerciale/ricettiva.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di riconoscere lo stato di fatto, apportando i correttivi possibili al fine di migliorare la compatibilità con il sistema viario principale.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. alberghiera
 - b. commerciale al dettaglio, con Superficie di vendita complessiva fino a 250 mq.
- Sono ammesse inoltre le seguenti funzioni connesse alle citate attività:
- servizi di supporto
 - residenza per il proprietario o per il personale di custodia

4. INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione
2. risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**6.1 Edifici produttivi**

S.C. max: - non superiore all'esistente;
- per esigenze di adeguamento funzionale è ammesso un incremento del 40% della superficie coperta esistente fino a max il 50% della superficie del lotto

H max: 7,50 m

D.C. min: - 5,00 m;
- in caso di ampliamento di fabbricato posto a distanza inferiore: non minore di quella esistente

D.S. min: 20,00 m da S.R. 463, salvo deroga dell'ente gestore, comunque non inferiore a 10,00 m.

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde.

P stanziali e di relazione:

- a) Attività alberghiera:
 - min 1 posto macchina ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.
- b) Esercizi commerciali al dettaglio:
 - min 100% della sup. di vendita, da ricavare nell'area di pertinenza.

I parcheggi di cui sopra devono essere alberati nella misura min di 1 albero ogni 3 stalli.

6.2 Residenza di servizio

Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l'edificazione di una unità abitativa, annessa all'attività produttiva, con superficie max di 150 mq lordi, per il proprietario o per il personale di custodia.

7. NORME PARTICOLARI

- 7.1 Lungo i fronti laterali e retrostante del lotto, per quanto possibile, dovranno essere realizzate quinte vegetali con funzione schermante, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone, nell'ambito del 10% di superficie da destinare a verde.
- 7.2 Le opere di sistemazione delle aree scoperte (parcheggi e verde) devono essere contestuali all'intervento edilizio.
- 7.3 E' consentito un solo accesso dalla S.R. 463.
- 7.4 Le recinzioni dovranno essere del tipo trasparente (inferriata, rete metallica) e/o siepe.

ART. 18 - ZONA OMOGENEA E

Le zone E sono destinate all'esercizio dell'attività primaria.

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico - edilizia va, pertanto, finalizzato alla conduzione agricola.

Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle Leggi sanitarie ed a ogni altra normativa esistente in materia.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei confini con le zone residenziali di previsione non ancora realizzate.

La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore della Zona E5.1.

A tal fine possono venire conglobate come "funzionalmente contigue", con gli indici della Zona E5.1 stessa, anche superfici agricole, a disposizione dell'interessato, ubicate all'interno dei confini comunali e nei Comuni confinanti - a condizione che abbiano normativa omogenea e purché l'oggetto della concessione si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata, tra quelle massicciate, compatibilmente con le norme di zona.

In tutte le zone agricole è fatto divieto di aprire nuove cave o discariche.

La zona E si articola nelle sottozone E4.1, E4.2, E4.3, E4.4, E5.1, E5.2, E6

Le Zone E4.1, E4.2, E4.3, E4.4, essendo perimetrate all'interno dell'A.R.I.A., vengono trattate in quel contesto.

ART. 18.1 - ZONA OMOGENEA E5.1

(Ambito di preminente interesse agricolo)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree agricole utilizzate per l'agricoltura intensiva caratterizzate dalla presenza di opere di riordino fondiario che per le loro condizioni orografiche, pedologiche e vegetazionali presentano una situazione morfologica e paesaggistica semplificata.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano si propone di limitare usi impropri del territorio rispetto alla esclusiva funzione agricola intensiva e di apportare i possibili correttivi di carattere ambientale e paesaggistico per restituire, nei limiti del possibile, una maggiore complessità e qualità al paesaggio.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

- a. attività agricola e funzioni connesse, quali:
1. manutenzione, integrazione e sostituzione delle infrastrutture di supporto al riordino fondiario;
 2. interventi di rinaturazione mediante impianti arboreo – arbustivi con essenze tra quelle di cui all'Art. 19 - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento;
 3. interventi di riforestazione, di protezione ambientale;
 4. allevamenti zootecnici a carattere intensivo (quelli destinati ad ospitare un carico allevabile uguale o superiore a 50 UBA) e relative strutture di supporto e servizio;
 5. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale;
 6. serre fisse.

L'esecuzione di interventi di cui al punto 4 è il presupposto per l'eventuale realizzazione di edifici per la residenza in funzione agricola.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua:

- per intervento diretto, per gli interventi di cui ai punti 1,2,3,6 del paragrafo "3. Destinazioni d'uso e interventi ammessi";
- mediante P.R.P.C per interventi di cui al punto 4 e 5 del precedente paragrafo "3. Destinazione d'uso e interventi ammessi".

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Interventi rinaturazione (punto 2 del precedente paragrafo 3.)

Gli interventi di rinaturazione comportano la messa a dimora di:

- impianti arboreo – arbustivi in filare o a siepe, a formare una fascia di almeno 2,00 m di spessore, con essenze di alto fusto autoctone - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento - disposti in particolare lungo la viabilità del riordino, potenziandoli sugli incroci, anche in funzione della creazione di corridoi ecologici;
- formazione di boschette.

Per gli interventi citati devono essere utilizzate solamente specie indigene, nell'osservanza della disciplina vigente sulla qualità genetica, con divieto dell'utilizzo della acacia (Robinia pseudoacacia) e dell'Ailanto.

5.2 Interventi di riforestazione, di protezione ambientale (punto 3 del precedente paragrafo 3.)

Intorno all'ambito "Prati di Coz" è individuata una fascia finalizzata alla protezione dello stesso attraverso interventi di riforestazione, in parte già realizzati e per il resto da attuare in forma progressiva, subentrando alla coltivazione.

La forestazione dovrà essere realizzata sulla base di un progetto organico, predisposto a sesto di impianto naturaliforme, utilizzando essenze di cui al successivo Art. 19.

Tale fascia è inedificabile, sia per interventi edilizi che infrastrutturali.

5.3 Allevamenti zootecnici a carattere intensivo e residenza agricola (punti 5 e 6 del precedente paragrafo 2)

R.C. max: 30% del lotto, della dimensione minima di 15000mq, comprendente tutti i fabbricati produttivi, di supporto e servizio, tra cui quelli destinati eventualmente alla residenza

H. max: 7,50 m, fatte salve costruzioni particolari (silos)

D.C. min: - 30,00 m per gli allevamenti
- 10,00 m per i rimanenti fabbricati

D.S. min: - da S.R. 463 e viabilità locale:
• 50,00 m per gli allevamenti
• Secondo limite di rispetto per i rimanenti fabbricati

Distanza degli allevamenti da zone residenziali e case isolate: secondo tabella A.S.S. allegata

Tutti gli interventi, dovranno obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive, almeno perimetrali ai lotti, con particolare riguardo verso le aree insediative esistenti o di progetto, in relazione pure ai venti dominanti, realizzate con specie autoctone della larghezza minima di 8,00 m, con densità di un albero/6 mq e di un arbusto/4 mq utilizzando le specie indicate all'Art.19.

5.4 Serre fisse (punto 6 del precedente paragrafo 3.)

E' ammessa l'edificazione di serre e relative strutture di supporto, nel rispetto dei seguenti parametri:

R.C. max: 80% del lotto

H. max: 5,00 m

D.C. min.: 6,00 m

D.S. min.: 6,00 m, da viabilità vicinali e interpoderali o secondo limite di rispetto, dove presente

Dovranno essere previsti opportuni schemi arborei - arbustivi perimetrali ed in particolare verso gli assi viari, al fine di favorire l'integrazione paesaggistica, garantendo una copertura minima del 10% del lotto e utilizzando le specie riportate al successivo Art. 19 e con una densità di una pianta arborea ogni 10 mq e un arbusto ogni 2 mq.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 Le strutture di cui ai punti 4 e 6 del precedente paragrafo 3., dovranno essere realizzate lungo la maglia infrastrutturale esistente e possibilmente sugli incroci, per minimizzare la compromissione del terreno produttivo.
- 6.2 Nell'area individuata con apposito simbolo (perimetro e asterisco) sulla tavola della Zonizzazione, è in atto un'attività di discarica di inerti di 2ª categoria, regolarmente autorizzata.
In tale ambito è consentito il prosieguo dell'attività citata fino ad esaurimento.
Ad attività conclusa, è prescritto il ripristino ambientale e paesaggistico dell'area, per ricondurre il sito alla destinazione agricola.
Dovranno essere contemporaneamente smantellate tutte le attrezzature di servizio presenti, compresa la recinzione, e recuperata possibilmente la morfologia, raccordandola alle quote del terreno circostante.
L'area interessata è inedificabile.

ART. 18.2 - ZONA OMOGENEA E5.2

(Ambito di preminente interesse agricolo, di mediazione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree agricole riordinate, utilizzate per l'agricoltura intensiva, e quelle limitrofe suscettibili di infrastrutturazione, localizzate però in frangia all'A.R.I.A. n° 18 del Tagliamento.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano si propone di destinare l'area interessata esclusivamente alla funzione agricola intensiva, accentuando i correttivi di carattere ambientale per riqualificare il paesaggio agrario riordinato e creare una fascia cuscinetto tra l'A.R.I.A. ed il rimanente territorio agricolo riordinato.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

a. attività agricola e funzioni connesse, quali:

1. manutenzione, integrazione e sostituzione delle infrastrutture di supporto al riordino fondiario;
2. interventi di rinaturazione mediante impianti arboreo – arbustivi con essenze tra quelle di cui all'Art. 19 - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento;
3. interventi di riforestazione, di protezione ambientale.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. NORME PARTICOLARI

5.1 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21.

5.2 Interventi rinaturazione (punto 2 del precedente paragrafo 3.)

Gli interventi di rinaturazione comportano la messa a dimora di:

- impianti arboreo/arbustivi in filare o a siepe, a formare una fascia di almeno 2,00 m di spessore, con essenze di alto fusto autoctone - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento - disposti in particolare lungo i margini occidentali dei lotti e, comunque, verso i confini con l'A.R.I.A., anche in funzione della creazione di corridoi ecologici;
- formazione di boschette con sesto di impianto naturali forme disposte sempre ai confini con l'A.R.I.A..

Per gli interventi citati devono essere utilizzate solamente specie indigene, nell'osservanza della disciplina vigente sulla qualità genetica, con divieto dell'utilizzo della acacia (*Robinia pseudoacacia*) e dell'Ailanto.

ART. 18.3 - ZONA OMOGENEA E6

(Ambito di interesse agricolo periurbano)

1. CARATTERISTICHE

Comprende le parti del territorio agricolo tradizionale poste a corona degli insediamenti urbani del Capoluogo e di S.Odorico e di mediazione tra questi e la zona agricola intensiva.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di quest'area di filtro, ammettendo la possibilità di realizzare solo interventi di consolidamento degli insediamenti agricoli produttivi presenti.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

a. attività agricola e funzioni connesse, quali:

1. edifici relativi a strutture produttive aziendali (magazzini, cantine, annessi rustici, ecc), esclusi nuovi allevamenti;
2. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI**5.1 Residenza e agriturismo**

- I.F. max: - pari a quello esistente;
- in deroga è ammesso un ampliamento di max del 30% del volume esistente
- H max: non superiore a quella massima esistente
- D.C. min: 5,00m o pari esistente se inferiore
- D.S. min: - 10,00m
- non minore dell'esistente, in caso di preesistenza a distanza inferiore, ma con min.5,00m
- comunque non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.

5.2 Edifici relativi alle strutture produttive aziendali

- S.C. max: - non superiore a quello esistente;
- in deroga è ammesso un ampliamento max del 50% complessivo riferito a tutte le strutture esistenti in proprietà dell'azienda, presenti anche nella confinante Zona VP.
L'incremento riconosciuto può essere utilizzato sia per ampliare i singoli edifici, sia per costruire nuove strutture.
L'ampliamento ammesso in questa zona non è cumulabile con quello della Zona VP.
- H max: non superiore a quella massima esistente
- D.C. min: - 5,00m o pari a quella esistente, se inferiore.
- 10,00m per stalle
- D.S. min: - 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.
- D.E. min edifici residenziali da allevamenti:
- di proprietà: min 20,00m
- di altra proprietà: min 50,00m

D.E. min edifici residenziali da altri edifici produttivi:
- di proprietà: min 10,00m

D.S. min: 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Per gli interventi edilizi su fabbricati e/o aree ricadenti all'interno del limite di 150 m dai corsi d'acqua vincolati ex D.Lgs. 42/2004, come visualizzato sulla Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 21.

6.2 Allevamenti zootecnici intensivi esistenti

Sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e ampliamento nel rispetto dei seguenti indici:

S.C. max: ampliamento del 20% della S.C. originaria, fino a max 200 mq

H max: non superiore a quella esistente

D.C. min: 10,00 m o non minore di quella esistente, se inferiore

D.S. min: - 20,00m o secondo limite di rispetto stradale se maggiore

- 10,00m da viabilità vicinale e interpodereale

Per tali allevamenti esistenti l'ampliamento previsto dalla norma è finalizzato a conseguire esclusivamente il miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione del presente P.R.G.C.

Qualsiasi intervento autorizzativo dovrà obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive, della larghezza minima di 5,00 m verso le aree insediative esistenti o di progetto e di min 3,00m verso la zona agricola rimanente, realizzate con specie autoctone, utilizzando le specie indicate all'Art.19.

In qualunque tipo di allevamento la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.

ART. 19 – AMBITO DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.) n.° 8/B

(Fiume Tagliamento)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

L'ambito comprende le aree ricadenti all'interno del perimetro dell'A.R.I.A n° 8/B, così classificata ai sensi dell'Art.5 della L.R. 42/96 s.m.i., contenuto tra l'alveo del F. Tagliamento ad ovest ed il terrazzo naturale di San Odorico ad est.

Tali aree sono caratterizzate dalla presenza di coltivi, prati, formazioni arboree e arbustive di valenza ecologico - ambientale, nonché dalle aree golenali del Tagliamento.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. riconosce l'alto valore ecologico del territorio e fa propri gli obiettivi di tutela definiti nel documento tecnico di indirizzo allegato al decreto istitutivo dell'A.R.I.A, rivolti alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio.

Nello specifico, tale ambito si articola, al suo interno, in quattro sottozone.

3. ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE DA UTILIZZARSI**Specie arboree ed arbustive consigliate**

La scelta delle specie vegetali arboree e arbustive, da impiegare negli interventi previsti all'interno dell'Ambito fluviale, deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche della zona di intervento e dei tipi di vegetazione potenzialmente infeudabile presenti nelle aggregazioni spontanee limitrofe ancora intatte.

a) Specie del bosco e delle siepi campestri

Pioppo nero	(Populus nigra);	(Pòul)
Farnia	(Quercus robur);	(Rori-Ròul)
Olmo campestre	(Ulmus minor);	(Ol -Olm)
Carpino bianco	(Carpinus betulus);	(Càmar)
Tiglio selvatico	(Tilia cordata);	(Tèi)
Pioppo tremolo	(Populus tremula);	(Pòul salvadi)
Ciliegio selvatico	(Prunus avium).	(Caresar)
Acer oppio	(Acer campestre);	(Vòul)
Carpino nero	(Ostrya carpinifolia);	(Chàrpin)
Orniello	(Fraxinus ornus);	(Vuàr)
Sanguinella	(Cornus sanguinea);	(Corgnaline-Fòrcule)
Nocciolo comune	(Corylus avellana);	(Noglar)
Biancospino comune	(Crataegus Monogyna);	(Spin blanc)
Prugnolo	(Prunus spinosa);	(BrundulutSespar salvadi)
Sambuco comune	(Sambucus nigra);	(Sambocal)
Spino cervino	(Rhamnus catharticus)	(Spin cervin-Spin neri)
Ligustro comune	(Ligustrum vulgare)	(Varuscli Bàchare)
Frassino maggiore	(Fraxinus excelsior)	(Frassin)
Frassino da manna	(Fraxinus ornus)	(Uar)
Gelso bianco	(Morus alba)	(Morar)
Gelso nero	(Morus nigra)	(Morar di more garbe)
Noce	(Junglans regia L.)	(Cocolar)

b) Specie adatte alle rive dei fossati e dei corsi d'acqua

Salice bianco	(Salix alba);	(Venchiar blanc)
Pioppo nero	(Populus nigra);	(Pòul)
Ontano nero	(Alnus glutinosa);	(Olnar neri)
Salice rosso	(Salix purpurea);	(Venchiar ros)
Frangola	(Fragula alnus).	(Olnar salvàdi)

c) Altre specie da utilizzare

Viburno	(Viburnum tinus),
Fusaggine	(Euonymus europea)
Frassino ossifillo	(Fraxinus angustifolia);
Acero montano	(Acer pseudoplatanus);
Tiglio nostrano	(Tilia platyphyllos)

ART. 19.1 - SOTTOZONA E4.1 – Ambiente dell'alveo del F. Tagliamento

1. Caratteristiche generali

Essa riguarda l'alveo attivo del F. Tagliamento e le fasce di pertinenza sede dell'alveo pluricursale comprese entro gli argini.

2. Obiettivi del piano

Il piano si ripropone la sicurezza idraulica e la conservazione, a fini naturalistici e paesaggistici, dell'alveo del F. Tagliamento e, per quanto possibile, dei suoi ambienti vegetazionali per dare continuità al corridoio ecologico legato all'asta fluviale.

3. Interventi ammessi e usi consentiti

1. la realizzazione di opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, con l'utilizzo di criteri propri dell'ingegneria naturalistica;
2. le operazioni di regimazione idraulica attraverso l'asporto di materiali litoidi o di movimentazione degli inerti a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino secondo progetti esecutivi redatti ai sensi della Legge 37 del 5.1.1994;
3. prelievo di materiale litoide fino a 20mc, previa concessione comunale;
4. l'eliminazione degli individui arborei dall'alveo attivo e da quello pluricursale;
5. salvaguardia, per quanto possibile, delle formazioni ripariali arboree ed arbustive esistenti lungo l'argine per assicurare il corridoio ecologico utile agli aspetti faunistici, secondo le prescrizioni del "Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico" approvato con DPR n.032/Pres. del 12.2.2003;
6. tutela dei prati stabili.

E' fatto divieto di:

- asportare materiale litoide e movimentare gli inerti, se non alle condizioni di cui sopra;
- ridurre il flusso idrico del fiume;
- utilizzare i luoghi per fini moto sportivi e comunque di disturbo ambientale;
- trasformare i prati stabili.

ART. 19.2 - SOTTOZONA E4.2 – Ambienti prativi

1. Caratteristiche generali

Essa riguarda le aree in cui sono presenti lembi prativi, nelle diverse formazioni, ubicate lungo la fascia prossima all'argine orientale del F. Tagliamento.

2. Obiettivi del piano

Il piano si ripropone la conservazione, a fini naturalistici e paesaggistici, dei prati stabili e dei prati arborati, la graduale sostituzione degli arativi in prati stabili, il recupero ambientale delle aree degradate presenti per la trasformazione in prato stabile.

3. Interventi ammessi e usi consentiti

1. la tutela dei prati stabili esistenti;
2. il ripristino del prato stabile polifita, nelle aree compromesse, secondo le modalità di intervento e con le specie previste dalla L.R.9/2005 e s.m.i.;

3. l'incentivazione alla trasformazione dei coltivi presenti in prato stabile anche attraverso la tecnica del riposo colturale;
4. la conservazione dei segni storici del paesaggio agrario con il potenziamento dei nuclei e filari di alberi e delle siepi arbustive esistenti utilizzando le specie elencate al paragrafo 3. dell'Art.19, anche in sostituzione delle piante deperienti o schiantate;
5. la sistemazione delle strade rurali e di sentieri presenti, per utilizzarle anche come percorsi ciclabili;
6. la manutenzione delle formazioni boscate esistenti, a condizione che non si riduca significativamente la capacità di invaso, secondo le prescrizioni del "Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico" approvato con DPR n.032/Pres. del 12.2.2003;
7. la conservazione ed il consolidamento dell'area organizzata per lo svago e il tempo libero, quali percorso vita, giochi, ecc.(Parco territoriale);
8. il commassamento delle aree a favore delle zone E5.1 con gli indici della zona E5.1 stessa.

E' fatto divieto di:

- trasformare i prati stabili;
- ridurre le aree boscate vincolate presenti;
- estirpare gli esemplari arborei, isolati e/o in filari, di particolare dimensione e valenza paesaggistica;
- effettuare qualsiasi nuovo intervento edilizio, ad esclusione di quelle ammesse al precedente punto 7., riordini fondiari e opere irrigue.

4. Norme particolari

- 4.1 Il recupero ambientale delle aree degradate dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - livellamento del terreno depresso raccordando dolcemente i due piani, movimentando esclusivamente la terra presente, senza apporto di nuovo materiale;
 - preparazione del piano di semina.
 - 4.2 All'interno del Parco territoriale sono ammessi i seguenti interventi:
 - attrezzature per lo svago e il tempo libero, comprendenti:
 - la realizzazione di punti sosta
 - la realizzazione di percorsi vita
 - la posa in opera di attrezzature connesse con le finalità citate (panchine, tavoli, giochi, segnaletica, etc.)
 - la manutenzione dei manufatti presenti ed il posizionamento di nuovi manufatti amovibili;
 - la viabilità;
- il tutto senza riduzione e/o compromissione dei prati stabili esistenti.

ART. 19.3 - SOTTOZONA E4.3 - Ambienti coltivati

1. Caratteristiche generali

Essa riguarda le aree attualmente destinate alle coltivazioni agricole, alle aree degradate ubicate tra la "Sottozona E4.2 – Ambienti prativi" e la "Sottozona E4.4 - Ambienti boscati" ed al tratto meridionale del corso della Roggia di San Odorico.

2. Obiettivi del piano

Il piano si ripropone la progressiva trasformazione degli attuali terreni coltivati in prato stabile ed il consolidamento della fascia arborea posta lungo il corso della Roggia di San Odorico.

3. Interventi ammessi e usi consentiti

1. la tutela dei prati stabili esistenti;
2. la manutenzione delle formazioni boscate esistenti, a condizione che non si riduca significativamente la capacità di invaso;

3. il mantenimento delle attuali attività agricole con colture che non ostacolino il deflusso delle acque;
4. la conversione dei coltivi a prato stabile, anche attraverso la tecnica del riposo colturale;
5. il mantenimento dei filari e degli elementi lineari del paesaggio;
6. la sistemazione delle strade rurali e di sentieri presenti, per utilizzarle anche come percorsi ciclabili;
7. la manutenzione del corso della Roggia di San Odorico con la costituzione o il mantenimento, lungo entrambi i lati, di una fascia arborata di almeno 4,00m di larghezza;
8. il commassamento delle aree a favore delle zone E5 con gli indici della zona E5 stessa.

E' fatto divieto di:

- trasformare i prati stabili;
- effettuare qualsiasi nuovo intervento edilizio, riordini fondiari;
- realizzare opere irrigue se non nel rispetto dei segni storici del paesaggio;
- estirpare gli esemplari arborei, isolati e/o in filari, di particolare dimensione e valenza paesaggistica.

4. Norme particolari

4.1 Sugli edifici esistenti sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

- manutenzione
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e senza aumento di superficie coperta.

ART. 19.4 - SOTTOZONA E4.4 - Ambienti boscati

1. Caratteristiche generali

Essa riguarda le aree dei boschi presenti lungo il margine orientale del perimetro A.R.I.A.

2. Obiettivi del piano

Il piano si ripropone la conservazione ed il miglioramento qualitativo dei popolamenti arborei esistenti a fini naturalistici, paesaggistici e per la valorizzazione del corso della Roggia di San Odorico, oltre che la progressiva trasformazione dei coltivi presenti in prato stabile.

3. Interventi ammessi e usi consentiti

Oltre a quanto indicato per le aree boscate al successivo Art.21, sono ammessi:

1. il miglioramento della copertura vegetale, nel rispetto delle preesistenze;
2. il potenziamento della componente arborea mediante interventi di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento con contenimento di specie esotiche non autoctone (robinia, amorfa, ailanto), messa a dimora di esemplari arborei ed arbustivi utilizzando le specie elencate all'Art.19.
3. il governo del bosco a ceduo matricinato;
4. la formazione di corridoi ecologici per l'avifauna stanziale e di passo;
5. la conversione dei coltivi a prato stabile, anche attraverso la tecnica del riposo colturale;
6. la sistemazione delle strade rurali e di sentieri presenti, per utilizzarle anche come percorsi ciclabili;
7. il mantenimento dei filari e degli elementi lineari del paesaggio;
8. la manutenzione del corso della Roggia di San Odorico con la costituzione o il mantenimento di una fascia arborata di almeno 4 metri di larghezza;
9. la tutela dei prati stabili presenti;
10. il commassamento delle aree a favore delle zone E5.1 con gli indici della zona E5.1 stessa.

E' fatto divieto di:

- ridurre la superficie boscata;
- effettuare qualsiasi nuovo intervento edilizio, riordini fondiari;
- realizzare opere irrigue se non nel rispetto dei segni storici del paesaggio;

4. Norme particolari comuni

4.1 Per la gestione dei prati stabili valgono le norme di cui al successivo Art. 22.

4.2 Sulle opere infrastrutturali presenti sono ammessi i seguenti interventi:

a) viabilità rurale, sentieri e percorsi ciclabili

- sistemazione del piano di calpestio per renderlo il più uniforme possibile, utilizzando:
 - materiali composti da elementi lapidei o terre, consolidati con additivi bituminosi o altro;
 - tappeto erboso, con le tecniche adatte al suo rapido accrescimento e mantenimento;
 - stabilizzato misto granulare su sottofondo opportunamente predisposto;
 - acciottolato;
 - semplice livellamento di strada bianca.

b) depuratore:

- creazione di una fascia arborata perimetrale di 10 metri con essenze scelte tra quelle elencate all'Art.19.

ART. 20 – AMBITO DI INTERESSE AMBIENTALE “Prà di Coz” E SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA - SIC IT 3320024 - “Magredi di Coz”**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Tale ambito è caratterizzato dalla presenza di quella parte residua dei prati naturali denominati “Prà di Coz”, con formazioni erbacee xeriche di tipo sub steppico a diverso grado di evoluzione, che sono stati individuati anche come Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) “Magredi di Coz”, per il loro particolare interesse scientifico e naturalistico ai fini della salvaguardia della biodiversità. Il S.I.C. interessa quasi interamente l’ambito in argomento.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il P.R.G.C. conferma la salvaguardia di questo ambiente naturale importante dal punto di vista floristico e fitogeografico e si pone l’obiettivo del ripristino delle parti degradate.

3. INTERVENTI AMMESSI E USI CONSENTITI

Sono consentiti unicamente gli interventi previsti al succ. Art. 22 – Prati stabili, nonché quelli di manutenzione e ripristino dell’area interessata per la sosta e il tempo libero, ivi presente.

E’ fatto divieto di:

- trasformare i prati stabili;
- effettuare qualsiasi intervento edilizio infrastrutturale;
- depositare materiali di qualsiasi genere;
- recingere i fondi;
- realizzare ogni altra opera causante sensibile degrado ambientale e paesaggistico.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. NORME PARTICOLARI

5.1 Tutti gli interventi ammessi sono soggetti a valutazione di incidenza in relazione alle caratteristiche dell’intervento stesso.

ART. 21 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.Lgs. n.° 42/2004 parte III (ex L.431/85, L.1497/39)**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Le norme del presente articolo hanno coerenza per tutte le zone omogenee ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42/2004, parte III, riportati a titolo informativo sulle tavole dei Vincoli e della Zonizzazione.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

- 1.1 I seguenti fiumi e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, secondo lo stato fisico presente sulla base cartografica:
 - 151 Fiume Tagliamento
 - 437 Roggia di San Odorico
- 1.2 Le aree boscate, come definite indicativamente sulle citate tavole.
La loro reale consistenza e la loro delimitazione dovranno comunque essere verificate al momento dell'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9/2007 e succ. modifiche e integrazioni.

2. INTERVENTI NATURALISTICI, AMBIENTALI, GESTIONALI

- 2.1 Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1.1 sono prescritti i seguenti interventi e criteri operativi:
 - la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;
 - la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali;
 - conservazione e/o ripristino dei terrazzi fluviali ed argini con l'utilizzo di materiali naturali.

Sono previsti inoltre:

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;
- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

E' consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna, in materiale che si integri con l'ambiente circostante, con preferenza per quello naturale.

E' fatto invece divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua;
- di scarico di acque. E' consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia;
- di trasformazione morfologica dei siti. E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo. E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, devono essere, generalmente, realizzate scogliere con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale. Le opere devono essere realizzate con materiali lapidei, lasciando tra masso e masso adeguati interstizi per la messa a dimora della vegetazione arbustiva.

- 2.2 Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1.2 sono prescritti i seguenti interventi e criteri operativi:

Nel territorio comunale sono tutelate le specie naturali arboree e arbustive.

Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione del D.Lgs 42/2004 si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. n° 9/2007 e successive modifiche (Norme in materia di forestazione), e dal *Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui al D.P.G.R. 12/2/03 n. 032/Pres.*

Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di gestione, utilizzazione, manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa, e devono essere differenziate secondo gli obiettivi fissati per le diverse zone omogenee.

La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizione ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, i diradamenti, le capitozzature e le potature.

E' fatto divieto di ridurre la superficie boscata.

3. INTERVENTI EDIFICATORI

Gli interventi di carattere edilizio consentiti dalle norme di attuazione delle zone interessate devono sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) sugli edifici esistenti

In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura.

I nuovi volumi dovranno evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili

Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

ART. 22 - PRATI STABILI

I prati stabili, individuati ai sensi della L.R.9/2005 e s.m.i., dove segnalati sulla tavola della Zonizzazione, dovranno essere mantenuti nella loro naturalità biologica.

Prescrizioni particolari

- Su di essi non è ammesso procedere a:
 - a) riduzione di superficie;
 - b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
 - c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
 - d) piantagione di specie arboree o arbustive;
 - e) operazioni di irrigazione.

- Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, sono prescritte le operazioni necessarie riportate in legge.

- La potenziale edificabilità, ricadente su area a prato, è trasferita all'esterno di tale area, nella relativa zona omogenea, con il proprio indice, ovvero potrà essere commassata a vantaggio della zona agricola E5.1.

Deroghe

- In deroga alle prescrizioni di cui commi precedenti, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita, sulle ipotesi e con le procedure richiamate nella citata L.R. 9/2005 e s.m.i.

CAPO SESTO **PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE E DEI MATERIALI**

ART. 23 - ABACO DELLE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE E DEI MATERIALI

1. RIFERIMENTI GENERALI

L'abaco, unitamente alla corrispondente rappresentazione grafica (TAV. P4.4), definisce, a completamento e integrazione delle tipologie insediative e di quelle edilizio architettoniche riportate per gli Ambiti di centro storico, le indicazioni tipologico insediative e costruttive e degli elementi caratterizzanti e di finitura presenti sul territorio comunale, che devono essere rispettate negli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale ricadenti nelle aree storiche A e B1; in quest'ultima zona solo per ciò che riguarda le caratteristiche costruttive e dei materiali.

Tali indicazioni, comunque, costituiscono una linea di indirizzo e di riferimento anche per interventi da realizzarsi nelle altre zone.

2. OPERE SOGGETTE ALL'ABACO

L'abaco degli elementi architettonici interessa:

- a) i caratteri edilizi - insediativi
- b) gli elementi tecnologici
- c) le opere di arredo urbano

3. DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI COMPOSITIVI E INDIRIZZI PROGETTUALI

3.1 I caratteri edilizi - insediativi

A) Tipologie insediative

Le principali tipologie insediative presenti nel territorio riguardano: la cortina continua fronte strada, le penetrazioni a pettine normalmente perpendicolari alle precedenti, le articolazione di queste ultime a formare corti aperte o chiuse.

L'integrazione e il completamento dell'assetto edilizio esistente dovrà uniformarsi alle tipologie insediative sopra indicate.

Gli interventi che interessano i retri, che hanno per oggetto le penetrazioni a pettine o le articolazione di queste a formare corti aperte o chiuse, possono essere realizzati anche secondo una rilettura e reinterpretazione in chiave moderna delle caratteristiche tipologiche architettoniche storiche, su dimostrazione della loro corretta integrazione in situ.

B) Caratteristiche costruttive e dei materiali

A seconda di quanto richiesto in ogni singola zona omogenea, se obbligatorio o solo consigliato, gli interventi edilizi dovranno rispettare le prescrizioni che seguono.

A titolo esemplificativo, alcuni modelli grafici sono riportati sulle Tavole P4.4 e P4.5.

Copertura

- Falde solo a capanna o a padiglioni, con pendenza variabile tra il 30% e il 40% riferita all'orizzontale, con divieto di abbaini e lucernai emergenti oltre la linea di pendenza della falda. E' fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50 m, realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto.
- Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto o similari.
- I pluviali e le grondaie avranno sezione rispettivamente circolare e semicircolare, in lamiera preverniciata o rame.

Paramenti e finiture esterne

Sono ammesse esclusivamente le seguenti finiture:

- pietrame naturale lasciato a vista;

- intonaco liscio e tinteggiato nei colori bianco o delle terre naturali.
Negli edifici in cui sia ancora presente la muratura in pietrame faccia a vista o nei casi in cui si evidenzia la muratura storica in faccia a vista, va ripristinata la originaria tessitura muraria ed è vietata l'intonacatura.

Aperture

Le aperture delle finestre generalmente hanno dimensioni costanti e cadenzate che variano, in termine di numero e di dimensione, a seconda della tipologia a cui appartengono. Altrettanto dicasi per le porte e portoni, che si differenziano inoltre per tecnologia e qualità di materiali.

- Finestre, luci, portefinestre - a taglio verticale, singole e binate; dovranno essere allineate orizzontalmente e verticalmente, nel rispetto del rapporto base per altezza compreso tra 1x1,5 e 1x2, salvo il mantenimento e lo sviluppo di caratteristiche tipiche storiche diverse esistenti. Sono anche ammesse tipologie di finestre quadrate (con rapporto 1x1) esclusivamente per aperture con lato inferiore a 100cm, al piano terra ovvero al piano soffitta con la variabile del tipo ovale o tondo.
- Le finestrate dovranno essere dotate di cornici in pietra, mattone, cemento, malta o tinteggio dello spessore min di 15 cm.

Serramenti

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, sono ammessi serramenti esterni ed oscuri in legno naturale o tinteggiato nei colori in armonia con quelli delle facciate.

Per i rimanenti interventi, sono anche ammessi serramenti in PVC e metallici nelle tinte legno, bianco e verde, purchè riguardino tutto il fabbricato.

Eventuali scuri posti sulle finestre al piano terra di facciate prospicienti la pubblica via, dovranno essere a libro o ad impacchettamento.

Non sono ammesse le persiane avvolgibili.

Nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l'impiego di serrande di metallo formate da elementi metallici collegati tra loro a costituire un graticcio snodato avvolgibile verticalmente o orizzontalmente, in tono con i colori dei serramenti. .

Non sono ammesse serrande costituite da strisce rigide di lamiera collegate da giunti snodati o da lamiere ondulate continue.

Le eventuali nuove vetrine da realizzare dovranno avere le dimensioni delle finestre o delle porte previste nella facciata dell'edificio.

Parapetti di balconi e ballatoi

Essi saranno, nell'ordine prioritario desunto dalla situazione, quando presente:

- di legno, secondo i disegni della tradizione locale;
- di ferro lavorato, secondo la tradizione locale;
- in muratura dove già esistenti o dove bene si accordino con la tipologia del fabbricato su cui si interviene, e comunque nel rispetto delle finiture del fabbricato principale.

Non sono ammesse chiusure di terrazze e balconi per ricavare volumi di servizio.

Balconi di nuova previsione possono essere realizzati solo sulle facciate secondarie.

Muri di cinta e recinzioni

Premesso che la scelta della tipologia dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e localizzative del sedime, si prescrive quanto segue:

- Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in ciottoli a vista esistenti, integrandole nelle parti mancanti con la stessa finitura ovvero con intonaco al naturale o colorato a tinte tenui ed unite; il completamento e la manutenzione delle recinzioni esistenti può essere eseguito con l'utilizzo dei materiali già esistenti.
- E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni, qualora inesistenti, di H min pari a 2,00 m, con le seguenti modalità:
 - lungo frontestrada: in muratura di pietrame facciavista o intonacato, con eventuale copertina in coppi;
 - lungo rimanenti fronti: rete metallica su paletti di legno o in acciaio plasticato eventualmente infissi in cordolo di c.a. realizzato rasoterra o con zoccolatura di H max:30 cm e/o con siepe, con H max: 2,00 m complessivi.

Elementi architettonici caratteristici

Si fa obbligo di conservare ed eventualmente estendere alla compagine muraria i seguenti elementi architettonici ritrovabili, oltre a quelli individuati negli Ambiti di centro storico.:

- cornici di porte e/o finestre in pietra naturale;
- cornici di porte e/o finestre in intonaco, anche tinteggiato;
- vani di passi carrai ad arco ribassato;
- portali in pietra naturale e in laterizio secondo le tipologie ricorrenti.

Insegne

Sono ammesse insegne di materiale opaco, esclusa la plastica, illuminate dall'esterno.

Torrette di camino

Negli interventi edilizi dovrà essere riproposta la torre del camino nelle forma classiche e con i seguenti materiali:

- mattone a vista o intonacato;
- copertina di chiusura pendente come il tetto e sovrastanti coppi.

3.2 Gli elementi tecnologici

Gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (cisterna del gas, centraline ecc.), quando non possono essere interrati, dovranno essere adeguatamente protetti visivamente con opere murarie integrate con il sito o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona perimetrale. Il loro posizionamento deve rispettare le Norme del Codice Civile.

3.3 Le opere di arredo urbano

In generale è consentito realizzare opere di arredo urbano quali fontane, aiuole, panchine, ecc., in armonia con il contesto.

Per le altre opere, secondo il seguente schema:

- Viabilità meccanica
Nel centro storico la pavimentazione delle strade di supporto deve essere realizzata in asfalto con cordolatura, in pietra naturale o artificiale, in lastre o in elementi di varia forma.
- Viabilità pedonale
Nel centro storico la pavimentazione degli spazi pedonali deve essere realizzata, in base al contesto e alle preesistenze, in pietra naturale o artificiale, in lastre o in elementi di varia forma, acciottolato di grosse dimensioni.
- Viabilità agricola
In macadam o impasti similari senza cordolatura.
- Protezioni stradali
Devono essere realizzate con colonnelli in pietra naturale o artificiale e traverse in ferro o in ferro zincato e verniciato, a disegno geometrico regolare.
- Muri di sostegno
Devono essere realizzati, a seconda delle caratteristiche locali-ambientali:
 - in c.a. con spruzzatura di malta-cemento;
 - in c.a. con rivestimento in pietra a vista locale;
 - in muratura di pietrame locale a vista;
 - in muratura a faccia-vista in mattone.
- Illuminazione pubblica
Nel centro storico la tipologia dei punti luce a sospensione su palo o mensola dovrà riferirsi a materiali e disegni di tipo tradizionale, per conseguire una uniformità d'intervento.

CAPO SETTIMO
VARIE**ART. 24 - INFRASTRUTTURE**

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

A) Viabilità meccanica

Il P.R.G.C. riconosce la rete stradale (suddivisa in strade statali, provinciali, comunali) e la classifica, dal punto di vista funzionale e fisico dimensionale, in viabilità:

a) regionale di 1° livello da ristrutturare, con l'indicazione delle intersezioni da riorganizzare

- S.R. 463 del Tagliamento

b) locale

- comprensoriale di collegamento: S.P. n. 39 del Varmo, S.P. n.60 di Flaibano
- interfrazionali e di quartiere
- di supporto al centro storico

In generale

Nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a:

- 600 m da quelli esistenti, sulla viabilità regionale di 1° livello.

In ogni caso, dovrà essere attuata un'attenta verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi, ove possibile raggruppandoli a creando accessi monodirezionali, nonché sistemi viari secondari e di raccolta.

B) Viabilità ciclo/pedonale

- I tracciati delle piste ed itinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del "Piano locale di viabilità e del trasporto ciclistico" di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni sovracomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche - ambientali presenti.
- Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.

In generale, se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di 1,50 m ciascuna; se a doppio senso la larghezza deve essere di almeno 2,00 m.

C) Reti tecnologiche energetiche

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi al metanodotto SNAM ed all'elettrodotto ENEL da 132 KV e le aree ad essi complementari, con i relativi limiti di rispetto.

ART. 25 - LIMITI DI RISPETTO

Questi limiti riguardano le fasce di protezione da prevedersi intorno alla viabilità stradale, ai cimiteri, ai rii, ai depuratori ed alle infrastrutture energetiche.

1. Viabilità stradale

Sulla Zonizzazione è riportato il limite inedificabile in zona agricola e forestale, in corrispondenza delle viabilità che fanno parte del sistema viario comunale esistente e di progetto:

1. Viabilità regionale di 1° livello : 40,00 m
2. Viabilità locale: : 20,00 m

Le aree agricole comprese nelle fasce di rispetto stradale sono riservate alla protezione ed all'ampliamento delle sedi stradali, alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) e delle relative attrezzature (guardrail, tabelle segnaletiche, airole spartitraffico, ecc.), ai servizi di supporto al servizio pubblico locale (fermate autobus anche con pensiline,) nonché alle attrezzature a servizio per la distribuzione di carburanti.

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione agricola contigua.

Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200mc di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.

2. Cimiteri

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti.

All'interno di detto limite è consentita la realizzazione di interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali e di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.

3. Rii altri corsi d'acqua**• In generale:**

Per le costruzioni e le recinzioni in prossimità dei corsi d'acqua, vanno osservate le seguenti distanze, fatte salve prescrizioni di zona più restrittive:

1. da corsi d'acqua non arginati: 10,00 m e 4,00 m dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua, rispettivamente per le costruzioni e le recinzioni.
2. da corsi d'acqua arginati: stesse distanze, ma da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

• Per quanto riguarda il Canale di Giavons, il limite di inedificabilità è fissato in 8,00m dall'asse, su entrambi i lati.**4. Chiesetta di San Giovanni**

Attorno alla chiesa di san Giovanni, a Flaibano, è apposto un limite di in edificabilità di 50,00m, a salvaguardia del bene.

5. Depuratori

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili, è di m 100 a partire dalla loro area di pertinenza ed al suo interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi.

Sugli edifici esistenti ricadenti all'interno di tale limite, sono ammessi solo interventi soggetti di manutenzione che non prevedano il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e che non comportino l'aumento delle unità immobiliari presenti.

6. Infrastrutture energetiche

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti

infrastrutture energetiche:

1. Elettrodotto 132 KV e elettrodotti di media e bassa tensione – cabine di trasformazione:

Le aree insediative di nuovo impianto interessate dal passaggio o vicinanza di elettrodotti, nelle quali sia prevista una permanenza prolungata di persone (maggiore di 4 ore al giorno), sono utilizzabili per scopi edificatori qualora non siano sottoposte (costruzioni e pertinenze come giardini e cortili, appartenenti anche a scuole e asili) ad un livello di induzione magnetica superiore a $0,2\mu\text{T}$. Nelle aree già insediate o comunque urbanizzate, aventi le medesime caratteristiche delle precedenti, nelle quali non sia possibile raggiungere il precedente limite, deve essere garantito un livello massimo di induzione magnetica cautelativo di $0,5\mu\text{T}$.

2. Metanodotti: 12,00/21,00m, dall'asse di condotta, secondo le indicazioni grafiche.

ART. 26 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal presente PRGC, sono consentiti manufatti ed impianti, posa di cavi, condutture interrate o aeree, necessari al trasporto e alla distribuzione di servizi pubblici locali (fognatura, acquedotto, telefono, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

Esse sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

1. Zone A1 (tumulo protostorico), Prati stabili
 - linee aeree
2. Zone A1 (rimanente), A0, A7, E5.2
 - linee interrate
 - cabine interrate
3. Zone B1, B2, C, VP, D2, D3, D4, H3
 - linee interrate;
 - cabine interrate;
 - cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:
 - D.E. min: - 6,00 m da parete cieca
 - 10.00 m da parete finestrata
 - D.C. min: secondo Codice Civile
4. Ambito A.R.I.A.
 - linee aeree; la soluzione proposta deve essere avallata da uno studio di inserimento ambientale;
 - divieto di realizzare cabine.
5. Area di interesse ambientale - S.I.C.
 - divieto di realizzare linee e cabine.
6. Zone E5.1, E6
 - linee interrate o aeree;
 - cabine interrate o emergenti, nell'osservanza del Codice Civile, il tutto nella massima salvaguardia delle infrastrutture agricole esistenti e del paesaggio agrario.
7. Zona S1

Secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.
Nella relativa concessione ovvero nel relativo provvedimento autorizzativo o di assenso saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

L'ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio dei suddetti impianti e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante al P.R.G.C.

ART. 27 - RECINZIONI E ACCESSI CARRAI**1. Recinzioni****1.1 Zone diverse da quelle agricole**

Al di fuori delle zone storiche e dove non diversamente specificato, sono consentite recinzioni in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista, in muratura intonacata, in paletti e rete o con siepi, con inferriata e di tipo misto con l'utilizzo dei materiali indicati, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell'ambiente in cui si inseriscono.

Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare l'altezza di 2,00m.

1.2 Zone agricole

Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni di nuovo impianto a struttura elettrificata atte al controllo stanziale degli animali solo se affiancata da staccionata in legno o siepe.

La staccionata in legno potrà avere un'altezza massima di 1,50, mentre la siepe di 2,50 m.

A tutela delle aree di stretta pertinenza delle strutture edilizie dell'azienda sono consentite recinzioni realizzate nel modo seguente:

- fronte strada o verso spazi pubblici: come punto 1.1
- verso campagna: pali e rete metallica di H max 2,00m, eventualmente mascherate da siepe.

2. Passi carrai

La realizzazione dei passi carrai dovrà rispettare le norme del codice della Strada, sia per ubicazione che per caratteristiche funzionali.

In tutto il territorio comunale per la realizzazione di nuovi accessi carrai, o di installazione ex novo di portoni carrai, dovrà essere realizzato un arretramento, rispetto all'allineamento delle recinzioni, non inferiore a 5,00m dalla strada, al fine di consentire lo stazionamento di un veicolo fuori dalla carreggiata e dal marciapiede.

Nei casi di realizzazione di rampe di accesso carraio alle autorimesse dovrà essere comunque assicurato uno spazio orizzontale per lo stazionamento delle automobili di almeno 6,00 m tra il ciglio della strada e l'inizio della rampa.

In caso di ampliamento di edifici esistenti, di nuova edificazione o di realizzazione di recinzioni in fregio alla viabilità, il concessionario dovrà ottemperare a tutte le seguenti prescrizioni, la cui vincolatività però è graduabile a seconda dei condizionamenti presenti che ne limitano oggettivamente la fattibilità:

Zone B

- 1) realizzazione di accessi aggregati a quelli esistenti, qualora presenti;
- 2) arretramento del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada di 5,00 m dall'asse del cancello, salvo deroghe previste dal codice della strada.

Zone C – D

- 1) realizzazione di accessi aggregati
- 2) arretramento minimo di 5,00 m dalla recinzione e del cancello di ingresso meccanico dal limite di proprietà fronte strada, salvo deroghe previste dal codice della strada.

ART. 28 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.

Gli esempi più diffusi sono:

- residenze non rurali in zona E;
- residenze in zona D non annesse all'azienda;
- fabbricati ad uso produttivo o terziario in zona E o in zona residenziale;
- fabbricati rurali in zona residenziale e d verde privato che non ne ammette la presenza.

La presente normativa propone di consentire limitati ampliamenti necessari per adeguare gli edifici alle mutate esigenze.

2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti in zona impropria sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza demolizione con ricostruzione solo per il fabbricato principale – di demolizione degli annessi pertinenziali e di ampliamento nei seguenti limiti.

3.1 Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento “una tantum” della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per realizzare tettoie e porticati e un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente fino a max 250 mc per realizzare volumi integrativi, nel rispetto dei rimanenti indici della zona di appartenenza.

Il volume degli annessi pertinenziali della residenza, in caso di demolizione, può essere recuperato per l'ampliamento del fabbricato principale in aggiunta all'incremento “una tantum”, con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare abitativa.

3.2 Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori ed a migliorare l'impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare processi produttivi.

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini secondo codice civile, da altri edifici non inferiore a 10,00 m e da strade non meno di 5,00 m o secondo limite di rispetto, se superiore;
- altezza non superiore a quella dell'edificio esistente più alto;
- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti.

Il progetto dovrà contenere un'esaustiva documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

4. NORME PARTICOLARI

4.1 L'ampliamento “una tantum” per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che:

- a. l'ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
- b. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;
- c. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della viabilità e dell'ambiente che rendano incompatibile l'ampliamento e, in generale, il potenziamento dell'attività impropria.

ART. 29 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti in via generale dal presente piano, possono essere consentiti, previa deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

ART. 30 - DEROGHE

Sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1) Ferme restando le previsioni più estensive del presente piano, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia di cui al precedente Art.7.2
- 2) Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal C.C.
- 3) Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del D.Lgs.19/08/2005, n.192 e s.m.i., e della L.R.23/2005 e s.m.i., possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dal presente piano e dal regolamento edilizio, secondo i limiti riportati all'Art.37 della L.R. 19/2009. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile.
- 4) Interventi di cui all'Art.39 della L.R.19/2009
- 5) Interventi di cui all'Art.36, co.4 della L.R. 19/2009

In generale, gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.

ART. 31– PRESCRIZIONI GEOLOGICHE

Le presenti norme sono riportate in estratto dalla Relazione geologica a firma del dott. geol. Gianluigi Ziraldo.

Per quanto riguarda l'utilizzo sotto il profilo geologico-tecnico dei terreni relativi alle varie zone perimetrate nella "carta della zonizzazione geologico-tecnica di massima del territorio in prospettiva sismica" – allegato grafico n. 3 – studio geologico-tecnico di zonizzazione in prospettiva sismica (Ziraldo Gianluigi, 2010), si definiscono le seguenti norme e prescrizioni. Esse costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale e si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio del Comune di Flaibano, che comportino interferenze con il suolo ed il sottosuolo e siano soggette a concessioni, autorizzazioni, nulla-osta.

a) Le seguenti indicazioni normative non sono sostitutive di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare del D.M. 11.03.1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e le relative "Istruzioni" (Circ. Min. LL. PP. 24.09.1988, n° 30483) e del D.M. 14.01.2008 – "Norme tecniche per le costruzioni" e relative "Istruzioni" (Circ. Min. LL.PP. 02.02.2009 n° 617). Dette norme prescrivono studi geologici e geotecnici adeguati su tutto il territorio nazionale per opere sia pubbliche che private; essi inoltre indicano anche le modalità pratiche e le finalità da conseguire da parte di tali indagini.

I principi e i criteri indicati hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e di assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale si inducono deformazioni.

b) La documentazione da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale, sia per i progetti di nuove edificazione sia per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e sia per gli ampliamenti che hanno una rilevante incidenza sul suolo e sottosuolo, deve comprendere:

- la relazione geologica;
- la relazione geotecnica.

Per i criteri di stesura di dette relazioni si rimanda alle norme tecniche in precedenza indicate.

Le relazioni devono essere corredate dagli elaborati grafici e dalla documentazione delle indagini.

La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti.

c) Le indagini puntuali devono essere programmate in funzione della tipologia e della complessità delle opere previste e dell'ubicazione di queste nel contesto delle zone delimitate nella "Carta della zonizzazione geologico-tecnica di massima del territorio in prospettiva sismica", allegata allo studio geologico redatto a corredo della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale (Ziraldo Gianluigi, 2010).

d) Lo studio geologico di cui al punto precedente non può essere considerato sufficiente per la stesura delle relazioni richieste per la fase di progetto esecutivo o, tanto meno, sostitutivo delle stesse. Esso comunque può essere utilizzato come primo riferimento, in particolare nei casi previsti dall'art. A.2 del D.M. 11.3.1988 ("nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, che ricadono in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione").

e) Per quanto concerne l'utilizzo delle zone indicate nella carta della zonizzazione di cui al punto "c", valgono le prescrizioni ed i vincoli di seguito riportati dal n° 1 al n° 7.

1) FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI**ZONA Z2**

Non esistono controindicazioni di carattere geomorfologico (aree subpianeggianti), idrogeologico (acquifero profondo), idraulico (assenza di pericoli di allagamenti e/o ristagni d'acqua), geotecnico (terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche da buone ad ottime) o di rischio sismico (terreni stabili sotto il profilo geologico-tecnico in prospettiva sismica – amplificazione locale del sisma trascurabile o limitata) per l'urbanizzazione o la modifica della destinazione d'uso dei terreni.

Sono necessarie indagini geologiche e geotecniche specifiche solo per edifici particolari per entità e/o distribuzione dei carichi.

Viene richiesta, comunque, a supporto della relazione geologica e geotecnica, almeno un'indagine conoscitiva con l'esecuzione mediante scavatore di alcuni pozzetti di ispezione di profondità adeguata,

onde cautelarsi da possibili situazioni particolari locali (sacche di eluvium, depositi colluviali, materiali di riporto, ecc.).

Nei terreni in pendio va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti

Data la significativa vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo nell'ambito della totalità del territorio comunale, la realizzazione di insediamenti produttivi e di qualsivoglia opera potenzialmente idroinquinante, in particolare manufatti che prevedano lo stoccaggio e la circolazione di fluidi pericolosi, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio, che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia, nel caso, apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dell'intervento stesso.

2) FATTIBILITA' GEOLOGICA CON MODESTE LIMITAZIONI

“AMBITO DEGLI ORLI DI TERRAZZO” AL BORDO DI SCARPATE DI ALTEZZA SUPERIORE AI 5 MT.

Tale condizioni morfologica costituisce un elemento predisponente ai fenomeni di amplificazione determinati dalla focalizzazione dei raggi sismici incidenti in corrispondenza degli orli di scarpate. Questo fatto richiede che, in corrispondenza della fascia prospiciente il ciglio per una larghezza pari a 3 volte l'altezza delle scarpate stessa, vengano utilizzati fattori moltiplicativi delle azioni sismiche progettuali

Per qualsivoglia opera da realizzarsi in prossimità del bordo superiore di terrazzi o scarpate presenti sul territorio, le verifiche di stabilità globale dell'appoggio e della struttura morfologica sottostante vanno condotte, con riferimento alle condizioni potenzialmente più gravose, nel stretto rispetto di quanto previsto dai D.M. 11.3.1988 e D.M. 14.01.2008. In particolare, si deve garantire che l'inserimento delle opere previste non diminuisce il grado di sicurezza delle superfici terrazzate sottostanti, ciò al fine di mantenere intatte queste particolari forme del territorio, specie quelle che accompagnano il corso del F. Tagliamento determinando vari ordini di terrazzi ed i solchi di erosione fluviale, nella loro configurazione paesaggistica, nei loro aspetti vegetazionali, nel disegno dei loro profili e delle loro forme e nelle pregevoli qualità ambientali che le caratterizzano.

3) FATTIBILITA' GEOLOGICA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

ZONA Z5

Comprende l'area di accumulo di rifiuti inerti eterogenei, con caratteristiche geotecniche scadenti, con marcato carattere eteropico. Lo scuotimento sismico di terreni del tipo in questione, asciutti, può determinare fenomeni di densificazione, con compattazione volumetrica repentina dei depositi e conseguenti cedimenti e cedimenti differenziali del piano campagna.

L'edificabilità è subordinata strettamente alla possibilità di soluzione dei problemi tecnici legati alle condizioni locali ed alle caratteristiche progettuali dell'intervento (necessari interventi di bonifica, di miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali particolari).

L'eventuale utilizzo di questi terreni deve essere preceduto da un compiuto accertamento delle effettive condizioni geologico-geotecniche locali (pozzetti di ispezione corredati da prove penetrometriche dinamiche continue e/o sondaggi geognostici).

4) FATTIBILITA' GEOLOGICA CON GRAVI LIMITAZIONI

A) MORFOSTRUTTURE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESAGGISTICA SOGGETTE A TUTELA - AREE GEOSTATICAMENTE SENSIBILI (TERRAZZO FLUVIALE DEL F. TAGLIAMENTO - PALEOALVEI)

Costituiscono l'elemento morfologico di raccordo fra il ripiano principale della pianura ed il fondovalle del F. Tagliamento. Per quanto il grado di stabilità di queste superfici da acclivi a moderatamente acclivi sia nel complesso da sufficiente a buono, esse per la loro elevata altezza, la pendenza medio-alta e per l'esposizione al pericolo di scalzamenti al piede da parte delle acque correnti, vengono considerate “geostaticamente sensibili”.

In questi ambiti, di particolare interesse ambientale e paesaggistico, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione o di nuova pratica colturale. Dovrà essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare riguardo al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni, con possibile potenziamento degli elementi e delle unità ecosistemiche che li caratterizzano.

In queste zone sono consentiti la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati già esistenti che non comportino aumento del carico antropico ed aumento di superficie o volume, le opere di adeguamento igienico-tecnologico, le opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico, le opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque superficiali, gli interventi di consolidamento dei versanti o di stabilizzazione di fenomeni di dissesto.

Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il mantenimento degli equilibri naturali ed idrogeologici esistenti e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. Si attesta come le prescrizioni sopra riportate sono di carattere prettamente ambientale e mirano alla salvaguardia e valorizzazione degli ambiti di più elevato interesse morfologico-paesaggistico.

B) AREA FLUVIALE (norme tratte da: “PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, PIAVE E BRENTA-BACCHIGLIONE” – NORME DI ATTUAZIONE D.Lgs. 152/2006 – Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - 2012).

Art. 8

Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del Piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b. realizzare tombinature dei corsi d’acqua;
 - c. realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:
 - a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
 - c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il Piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Art. 13

Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:
 - a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
 - b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;

- c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.
2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).
3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità. Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:
 - a. la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
 - b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - c. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
 - d. l'installazione di attrezzature e strutture, purchè di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

Art. 14

Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:
 - a. demolizione senza ricostruzione;
 - b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purchè non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
 - d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purchè non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
 - g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
 - h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
 - i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.

Art. 15**Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale**

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.
2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:
 - a. le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
 - b. le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
 - c. le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.
3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.

Art. 16**Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti**

1. Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.
- 5) Qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla fattibilità dell'attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero, prevedendo soluzioni finalizzate a evitare o mitigare l'impatto sulle risorse idriche sotterranee.
- 6) La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.

Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.

Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

5) RETICOLO IDROGRAFICO – REGOLAMENTO IDRAULICO

Il reticolo idrografico del Comune di Flaibano è costituito dai seguenti corsi d'acqua:

- reticolo principale ("acque pubbliche" sottoposte a vincolo paesaggistico)
 - F. Tagliamento (n° di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche: 151)
 - Roggia S. Odorico (n° di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche: 437)
- reticolo minore
 - il Canale di Giavons.

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Per i corsi d'acqua appartenenti al "**reticolo idrografico principale**", in conformità al disposto del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono istituite, su entrambe le sponde, le seguenti fasce di tutela:

- **“fascia di tutela assoluta”** della larghezza di 4 mt. a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini;
- **“fascia di tutela e rispetto”** esterna alla precedente, che si estende fino ad una distanza di 10 mt. per parte a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini.

I limiti di tali fasce non vengono riportati negli elaborati allegati, vista la scala degli stessi. In ogni caso, i limiti in questione dovranno essere indicati in occasione di ogni futuro intervento che interessi le fasce circostanti i corsi d'acqua.

La fascia di **“tutela assoluta”** viene istituita in funzione della tutela del corso d'acqua, del ripristino dei suoi caratteri di naturalità e della accessibilità dei luoghi per manutenzione, fruizione e naturalizzazione. In questa fascia sono vietati gli scavi, i movimenti di terra, le nuove edificazioni anche interrato, le recinzioni anche mobili, le piantagioni di alberi e siepi e le colture agrarie, comunque, tutte quelle attività che contrastano con le funzioni della fascia stessa.

Sono consentiti, previa autorizzazione delle Autorità competenti, gli interventi di difesa spondale e le opere, necessarie per la gestione e manutenzione del corso d'acqua, la cui costruzione e manutenzione deve essere valutata e studiata per minimizzare l'impatto delle opere stesse.

Nella **“fascia di tutela assoluta”** sono ammessi gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali ed all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, le occupazioni temporanee, a patto che non siano ubicabili all'esterno della fascia in questione e non pregiudichino le finalità per le quali tale fascia è stata istituita. All'interno dei centri abitati sono ammessi i lavori di manutenzione e di normale ristrutturazione dell'esistente.

La **“fascia di tutela e rispetto”** è esterna alla precedente ed ha lo scopo di migliorare la rivalutazione naturalistica del corso d'acqua, di garantire un riassetto ecologico delle fasce verdi e di permettere la fruizione dei luoghi.

Nella fascia considerata sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene e, comunque, la sottrazione di terreno fruibile. Sono, pertanto, vietate le nuove edificazioni, qualora si tratti di strutture in muratura o stabili, i depositi permanenti di materiale, la localizzazione di impianti e strutture a rischio per il suolo e la falda, quali cisterne e serbatoi, impianti di stoccaggio o lavorazione, discariche, ecc. e l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi.

Sono consentiti, oltre agli interventi ammessi nella **“fascia di tutela assoluta”**, gli interventi e le opere di pubblica utilità e gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul corso d'acqua, che non peggiorino l'aspetto dei luoghi e non ne compromettano la rinaturalizzazione futura. Tali opere devono essere accompagnate da autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, a seguito di apposita relazione tecnica che valuti le sue ricadute sulle dinamiche del corso d'acqua anche in occasione di eventi di piena, sulla qualità delle acque e sulla possibilità di ripristino e rinaturalizzazione dell'area.

Tutti gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area e l'assenza di interferenze negative con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Nelle aree edificate sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione dell'esistente, l'adeguamento delle opere di interesse pubblico esistenti e l'ubicazione di nuove opere di interesse pubblico qualora non sia possibile la loro collocazione in altro sito.

Per i tratti intubati o tombinati, le fasce in oggetto sono misurate rispetto all'asse del manufatto.

Per i corsi d'acqua appartenenti al **“reticolo idrografico minore”**, la larghezza delle **“fascia di tutela assoluta”** e **“fascia di tutela e rispetto”** viene ridotta a 2 e 5 mt. rispettivamente.

INTERVENTI GENERALMENTE AMMESSI SUL RETICOLO IDRICO

Sono in genere consentiti, previa autorizzazione dell'organo competente, previa stesura di una apposita relazione tecnica che consideri le dinamiche del corso d'acqua, le difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Dette opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

La costruzione di argini è possibile solo nel caso in cui siano necessari per la tutela di opere attualmente esistenti durante gli eventi di piena ordinaria. Devono essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione sulle scarpate.

Sono consentiti, previa concessione dell'attraversamento rilasciata dall'organo competente, gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere) e i sottopassi. Gli attraversamenti non devono in ogni caso:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Sono ammessi i seguenti interventi volti alla pulizia di alveo e sponde:

- gli interventi per la rimozione di ostacoli che impediscono il normale deflusso delle acque;
- gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo l'alveo e le sponde, comprensivi del conferimento in discarica del rifiuto stesso;
- il taglio di vegetazione spondale solo nel caso che questa possa essere di ostacolo al regolare deflusso delle acque. In caso contrario, le piantagioni, siepi o filari esistenti sia lungo i corsi d'acqua, sia lungo i canali devono essere tutelati nel rispetto delle norme vigenti in materia forestale.

L'asportazione dei depositi di fondo con risagomatura dell'alveo, che deve avvenire secondo criteri e modalità che non alterino l'equilibrio dinamico del corso d'acqua, cioè che non alimentino fenomeni di erosione e di sedimentazione a valle e a monte del corso d'acqua, può essere eseguita solo previo nullaosta dell'Autorità competente.

Sono favoriti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturalizzazione dell'alveo e delle sponde compresi quelli finalizzati alla protezione dell'alveo e delle sponde dall'azione erosiva dell'acqua, o di consolidamento delle sponde.

DIVIETI

Per tutto il reticolo idrico "principale" e "minore" vige il divieto di tombatura del corso d'acqua (chiusura di alvei o di tratti di alvei mantenendo inalterata la funzionalità idraulica mediante l'inserimento di tubature), eccetto il caso in cui essa non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o da situazioni di provata necessità ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 3 luglio 2006, n° 16.

E' vietata la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza; è possibile il restauro e la sistemazione dell'esistente all'interno dei centri abitati.

SCARICHI

Lo scarico di acque bianche direttamente in alveo deve essere limitato attraverso l'individuazione di aree nelle quali favorire l'infiltrazione delle acque stesse nel terreno.

La qualità degli scarichi deve, comunque, rientrare nei limiti definiti dalla vigente normativa.

L'autorizzazione allo scarico deve verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso; devono essere adottati accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Il manufatto di scarico in alveo, o posizionato entro 10 mt. dalla linea di sponda in caso di presenza di opere di difesa idraulica, dovrà essere autorizzato con nulla osta idraulico ai sensi del R. D. 523/1904 dal competente organo (Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine).

GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti elementi filtranti o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie deve prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolar modo dopo ogni eventuale piena.

La posa di griglie, su tratti di demanio idrico, dovrà essere preventivamente autorizzata con nulla osta idraulico ai sensi del R. D. 523/1904 dall'organo competente (Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine).

CANALI DI SCOLO

E' fatto obbligo di mantenimento dell'efficienza della canalizzazioni di scolo esistenti (fossi, scoline, cunette, ecc.), provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità ogni qual volta questa risulti essere stata compromessa.

E' vietata la riduzione con piantagioni, riporti, costruzioni, ecc., della normale sezione di deflusso delle acque o la chiusura totale (tombatura). Il caso di chiusura abusiva l'Amministrazione Comunale può chiederne il ripristino.

E' data facoltà ai proprietari privati di eseguire opere di tombinatura, al fine di creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza, solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a 10 mt. I proprietari che intendono eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale stabilirà la fattibilità dell'intervento.

Nel caso di accessi carrai su demanio idrico, dovrà essere attivata regolare concessione di attraversamento presso l'organo competente.

Le piantagioni, siepi e filari esistenti lungo i canali devono essere tutelati nel rispetto delle norme vigenti in materia forestale. E' obbligatorio l'estirpo delle piantagioni arboree solo nel caso che comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque.

LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque dei fondi superiori non possono in alcun modo impedire il libero deflusso delle stesse.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA CON LE PRESCRIZIONI NORMATIVE PREVISTE, RIFERITA A CIASCUNA DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE

- L'area 1 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "4B", "5", "6" e "7" (stralciata come da parere n°14/2014 Servizio geologico regionale).
- L'area 2 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "2", "5" e "6".
- L'area 3 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 4 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 5 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 6 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "2", "5" e "6".
- L'area 7 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 8 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 9 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 10 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 11 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "2", "5" e "6".
- L'area 12 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "2", "4A", "4B" (artt. 8, 13, 14, 15 e 16 norme di attuazione P.A.I.), "5" e "6". In particolare, nel tratto compreso all'interno della "area fluviale" (vedi planimetria n° 4 – relazione geologica nota integrativa – variante n° 15 al P.R.G.C.), sono consentiti, previa autorizzazione idraulica della regione, gli interventi di cui all'art. 14 "Preesistenze nelle aree fluviali" – comma 3 punti a, b, c, d, e, f, g.
- L'area 13 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 14 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "2", "5" e "6".
- L'area 15 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "2", "4A", "4B" (artt. 8, 13, 14, 15 e 16 norme di attuazione P.A.I.), "5" e "6". In particolare, nel tratto compreso all'interno della "area fluviale" (vedi planimetria n° 4 – relazione geologica nota integrativa – variante n° 15 al P.R.G.C.), sono consentiti, previa autorizzazione idraulica della regione, gli interventi di cui all'art. 14 "Preesistenze nelle aree fluviali" – comma 3 punti a, b, c, d, e, f, g.
- L'area 16 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "4B", "5", "6" e "7" (stralciata come da parere n°14/2014 Servizio geologico regionale).

- L'area 17 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 18 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 19 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 20 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 21 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "2", "5" e "6".
- L'area 22 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 23 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 24 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 25 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 26 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "4A", "5" e "6".
- L'area 27 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 28 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 29 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "4B" (articoli nn. 8, 13, 14, 15, 16 norme di attuazione P.A.I.), "5", "6" e "7".
- L'area 30 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 31 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 32 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 33 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 34 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 35 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 36 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 37 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 38 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 39 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 40 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 41 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 42 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 43 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 44 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- L'area 45 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".

- L'area 75 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 76 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 77 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 78 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 79 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 80 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 81 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 82 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 83 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 84 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 85 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 86 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 87 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 88 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 89 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 90 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 91 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 92 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
 - L'area 93 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "1", "5" e "6".
- Per quanto concerne eventuali interventi sul patrimonio edilizio esistente sul fondovalle del F. Tagliamento (vedi: fabbricato accessorio di proprietà della famiglia Macasso, ex mulini posti sulla Roggia di S. Odorico, cabina di pompaggio del Consorzio Ledra- Tagliamento) sono ammessi esclusivamente nei limiti prescritti dalle norme del PAI (punto 4B - artt. 8, 13, 14, 15, 16). In particolare, sono consentiti, previa autorizzazione idraulica della regione, gli interventi di cui all'art. 14 "Preesistenze nelle aree fluviali" – comma 3 punti a, b, c, d, e, f, g.
- Nell'ambito del depuratore di S. Odorico, potranno essere assentiti soli gli interventi compatibili con le norme di attuazione del P.A.I. (punto 4B - artt. 8, 13, 14, 15, 16), in particolare quanto previsto dall'art. 14 "Preesistenze nelle aree fluviali" comma 3 punto "h".
- Nell'ambito delle varie sottozone di cui al "Parco naturale del F. Tagliamento", potranno essere assentiti solo gli interventi edilizio-infrastrutturali in accordo con quanto previsto dalle norme di attuazione del P.A.I. (punto 4B - artt. 8, 13, 14, 15 e 16).

ALLEGATI

SCHEDE TABELLE A.S.S.

TABELLA DISTANZE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. 1), 2), 3), 4), 5).

Distanza in metri da case isolate 6)	Distanza in metri da zona residenziale 7), 8), 9)	Suini 10)	Bovini carne 11)	Bovini latte 11)	Equini 12)	Polli da carne 13)	Cunicoli (f.f) rip. + ingr
		p.m. 100 Kg	p.m. 500 Kg	Peso 600 Kg	p.m. 400 Kg	p. max. 2.8 Kg	p.m. 20 Kg
50	100	11-20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100				2000	500
150	300	200	50	40 (**)	50	5000	750
175	350		200	150	200	6000	1000
200	400		250	200	250		1500
225	450	400	300	250	300	10000	2000
250	500		350	300	350	12000	
275	550		400	350	400		
300	600		450	400	450		
325	650		500	450	500		
350	700	700		500		20000	
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	1400 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

Fermo restando il minimo previsto dal PUR di 300m, quando ricorrente, le distanze rispetto alla zona residenziale previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato.

Note alla tabella delle distanze:

- 1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 2) In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.

- 3) I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta la V.I.A. regionale (DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.).
3*: con produzione di liquame.
- 4) Altre specie animali sono descritte in allegati.
- 5) Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D.L.vo 152/99, Art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 6) Le case isolate si intendono insediate non in zona residenziale.
- 7) Per i fini dell'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
- 8) Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
- 9) (**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).
- 10) Vedi allegato n. 1.
- 11) Vedi allegato n. 2.
- 12) Vedi allegato n. 3.
- 13) Vedi allegato n. 4.
- 14) Vedi allegato n. 5.

ALLEGATO N. 1

SUINI

Allevamenti con produzione di liquame.

N° 1 capo corrisponde a 100 Kg medi di peso vivo.

Nel caso in cui siano allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.

Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa da liquame saranno valutate caso per caso.

N° capi		Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento		Distanza in metri dalla zona residenziale
Fino a	10	Fino a	1	Caso per caso
11	→ 20	1,1	→ 2	100
21	→ 50	2,1	→ 5	150
51	→ 100	5,1	→ 10	250
101	→ 200	10,1	→ 20	300
201	→ 400	20,1	→ 40	450
401	→ 700	40,1	→ 70	700
701	→ 1400	70,1	→ 140	900

ALLEGATO N. 2**BOVINI**

Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m. 3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m. 1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.

Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche di raccolta liquami, le manze corrispondono a ½ di bovino adulto ed i vitelli a ¼ di bovino adulto.

N° capi bovini da carne	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	15	100
35	17,5	150
50	25	300
200	100	350
250	125	400
300	150	450
350	175	500
400	200	550
450	225	600
500	250	650

N° capi bovine in lattazione	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
25	19	100
30	23	150
40	30	300
150	112	350
200	150	400
250	187	450
300	224	500
350	261	550
400	299	600
450	338	650
500	375	700

ALLEGATO N. 3**EQUINI**

Le distanze indicate sono valide per allevamenti a carattere intensivo e stalle di sosta. N° 1 capo corrisponde a 400 Kg di peso vivo medio

N° capi	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650

I maneggi o pensionati con box + paddox con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.

La distanza della recinzione rispetto alle case isolate sarà valutata di volta in volta

ALLEGATO N. 4**AVICOLI**

N° capi polli da carne a 57 gg. (peso max 2,8 Kg) (peso medio 2,0 Kg)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200		100
400	0,4	150
800	0,8	200
2000	1,6	250
6000	4	350
10000	12	450
12000	20	500
20000	24	700
30000	40	900
40000	60	1000
50000	80	1200
	100	

Per altri avicoli: rapportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.

Pollo da carne a 42 gg.:	p. max = 2 Kg.: p.m. = 1,5 Kg.
Faraona:	come pollo da carne a 57 gg.
Tacchino femmina (15 sett.):	p. max = 9 Kg.: p.m. = 6 Kg.
Tacchino maschio (22 sett.):	p. max = 20 Kg.: p.m. = 13 Kg.
Ovaiole: (vale solo il numero di capi)	come pollo da carne a 57 gg.
Quaglie:	valutare volta per volta
Fagiani:	valutare volta per volta
Stato brado:	valutare il peso medio.

ALLEGATO N. 5**CUNICOLI**

L'allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il foro fattrice è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato il peso medio pari a 20 kg.

Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30 -35 giorni di età e portati fino a circa 2,5 Kg., si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicato per capo: 1,8 Kg.).

Negli allevamenti in cui viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 Kg. ca.) o femmine (3,5 Kg. ca.) con i piccoli fino a 30 – 35 giorni di età (e fino a 8 hg.), si valuteranno solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 Kg per i maschi e 3,5 Kg per le femmine)

Riproduzione più ingrasso (fori fattrice)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450

ALLEGATO N. 6**STRUZZI**

Trattandosi di allevamento allo stato brado si richiede:

- 1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
- 2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.

L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n° 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.

ALLEGATO N. 7**STOCCAGGIO DEIEZIONI****Suini:**

Vasche liquame: 2 mc x capo (peso medio 100 Kg.) x 6 mesi;

Bovini:

Concimaie: 7,8 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Vasche liquame: 7,1 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a $\frac{1}{4}$ e le manze pari a $\frac{1}{2}$ del bovino adulto.

Equini:

Concimaie: 4 mc x capo (peso medio 400 Kg.) x 6 mesi.

Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc: superficie concimaia x 0,3.

TABELLA 1 bis – Unità di bestiame adulto – Tabella di conversione.

Specie di animali	Ufca (a)	Uba/capo (b)	50 Uba (c)	Fonte
Bovini 24 mesi	(3500)	1,0000	50	(1)
Bovini 6 - 24 mesi		0,6000	83	(1)
Bovini 6 mesi	1000	0,2857	175	(2)
Suini da riproduzione	1400	0,4000	125	(2)
Suinetti 3 mesi	160	0,0457	1094	(2)
Suini leggeri da macello 6 mesi	800	0,2286	219	(2)
Suini pesanti da macello 9 mesi	800	0,2286	219	(2)
Polli e fagiani da riproduzione	59	0,0169	2959	(2)
Galline ovaiole	37	0,0106	4716	(2)
Polli da allevamento e fagiani 6 mesi	14	0,0040	12500	(2)
Polli da carne 3 mesi	19	0,0054	9259	(2)
Galletti 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Tacchini da riproduzione	96	0,0274	1825	(2)
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	51	0,0146	3425	(2)
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	80	0,0229	2183	(2)
Anatre e oche da riproduzione	64	0,0183	2732	(2)
Anatre, oche e capponi 6 mesi	40	0,0114	4386	(2)
Faraone da riproduzione	29	0,0083	6024	(2)
Faraone 4 mesi	18	0,0051	9804	(2)
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Piccioni e quaglie da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Piccioni, quaglie e altri volatili 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	43	0,0123	4065	(2)
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	27	0,0077	6494	(2)
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	50	0,0143	3497	(2)
Volpi	230	0,0657	761	(2)
Ovini		0,1500	333	(1)
Caprini		0,1500	333	(1)
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)	640	0,1829	273	(2)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Cinghiali e cervi	500	0,1429	350	(2)
Daini, caprioli e mufloni	250	0,0714	700	(2)
Equini da riproduzione	2600	0,7429	67	(2)
Puledri	1000	0,2857	175	(2)
Alveari (famiglia)	400	0,1143	437	(2)
Lumache (consumo) (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Struzzi da riproduzione	350	0,1000	500	(2)
Struzzi da carne	250	0,0714	700	(2)

- a) Unità foraggiere consumo annuale.
b) Ufca: 3500.
c) 50: Uba/capo.

- 1) Regolamento Ce n. 1254/99
2) Dm Finanze 6/3/2000 comparato

Nota: per specie non compresa in tabella è da farsi riferimento a specie affine, proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione del peso medio.

Allegato Art. 23
ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

TIPOLOGIE INSEDIATIVE


POSSIBILI FORME DI AGGREGAZIONE TIPOLOGICA PER LE ZONE OMOGENEE A0 - B1

MODALITA' DI INTERVENTO DEI MODELLI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DA UTILIZZARE ANCHE PER PARTI.

CASO N° 1 DOMINANZA VOLUMI SU FRONTE STRADA


Tipo 1a

Interventi previsti	Completamento delle cortine edilizie fronte strada ovvero in aggregazione a pettine in senso ortogonale alla viabilità stessa, a formare corti chiuse o aperte, con accesso da androne posto sul fronte strada
---------------------	--



Tipo 1b


Interventi previsti	Tipologie insediative a corte con accesso da androne passante
---------------------	---



CASO N° 2 DOMINANZA DEI VOLUMI A PETTINE RISPETTO ALLA VIABILITA' PRINCIPALE


Tipo 2a

Interventi previsti	Conservazione e sviluppo dei volumi esistenti a pettine rispetto alla viabilità principale
---------------------	--




Tipo 2b

Interventi previsti	Sviluppo volumetrie esistenti ortogonalmente al corpo di fabbrica lungo il fronte retrostante
---------------------	---




Tipo 2c

Interventi previsti	Sviluppo dei volumi esistenti lungo il fronte strada per non più di 2/3 del fronte del lotto
---------------------	--




CASO N° 3 DOMINANZA DI TIPOLOGIE ARRETRATE

Interventi previsti	Conferma e sviluppo del corpo arretrato o sviluppo "a pettine" perpendicolarmente al corpo principale, verso il fronte strada a formare corti aperte verso la strada stessa
---------------------	---




LEGENDA:



Edifici esistenti



Ampliamenti



Androni